

Regione Puglia

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) - SALICE SALENTINO (LE)
AVETRANA (TA) - ERCHIE (BR)

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI,
NONCHE' OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE, DI POTENZA
NOMINALE PARI A 36 MW ALIMENTATO DA FONTE EOLICA,
CON ANNESSO SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DI POTENZA
PARI A 24 MW, PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 60MW
DENOMINATO IMPIANTO "NEXT2"**

PROGETTO PARCO EOLICO "NEXT2"

Codice Regionale AU: CY53TR6

Tav.:	Titolo:
R39a	SIA - PROGRAMMATICO



Scala:	Formato Stampa:	Codice Identificatore Elaborato
s.c.	A4	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico

Progettazione:	Committente:
QMSOLAR s.r.l. Via Guglielmo Marconi scala C n.166 - Cap 72023 MESAGNE (BR) P.IVA 02683290742 - qmsolar.srls@pec.it Amm.re unico Ing. Francesco Masilla Gruppo di progettazione: MSC Innovative Solutions s.r.l.s - Via Milizia 55 - 73100 LECCE (LE) P.IVA 05030190754 - msc.innovativesolutions@gmail.com Ing. Santo Masilla - Responsabile Progetto	NPD Italia II s.r.l. Galleria Passarella, 2, Cap - 20122 MILANO P.IVA 11987560965 - email: npditaliaii@legalmail.it
Indagini Specialistiche :	

Data Progetto	Motivo	Redatto:	Controllato:	Approvato:
15/09/2023	Prima versione	F.M.	S.M.	NPD Italia II srl

Sommario

1	INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO	3
1.1	PIANIFICAZIONE ENERGETICA	4
1.1.1	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA INTERNAZIONALE ED EUROPEA	4
1.1.1.1	UNA POLITICA ENERGETICA PER L' EUROPA.....	4
1.1.1.2	CONFERENCE OF PARTIES 21 COP2 - ACCORDO DI PARIGI.....	4
1.1.2	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	5
1.1.2.1	LA SEN – STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE	5
1.1.2.2	LA NORMATIVA NEL SETTORE ENERGETICO.....	5
1.1.2.3	PIANO ENERGETICO NAZIONALE	7
1.1.2.4	PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE	8
1.1.2.5	LE LINEE GUIDA NAZIONALI E IL D.LGS. 28/2011.....	10
1.1.3	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA REGIONALE (PEAR PUGLIA)	10
1.2	RETE NATURA 2000.....	12
1.3	AREE IBA.....	13
1.4	AREE EUAP	15
1.5	OASI DEL WWF	18
1.6	RETE ECOLOGICA TERRITORIALE REGIONALE PUGLIA	20
1.7	PIANIFICAZIONE SOVRAREGIONALE.....	26
1.7.1	PIANO STALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO	26
1.7.2	PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - PPTR REGIONE PUGLIA	28
1.7.3	IL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO-PAESAGGIO (PUTT/P)	41
1.7.4	PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PRAE)	44
1.7.5	PIANO TUTELA DELLE ACQUE (PTA) REGIONE PUGLIA.....	44
1.7.6	PIANO FAUNISTICO VENATORIO.....	47
1.7.7	LEGGE QUADRO PER INCENDI BOSCHIVI.....	48
1.7.8	CENSIMENTO DEGLI ULIVETI MONUMENTALI	49
1.7.9	VINCOLO IDROGEOLOGICO -REGIO DECRETO N.3267/1923	50
1.8	PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO	50
1.8.1	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) PROVINCIA BRINDISI.....	50
1.8.1.2	PTCP – PROVINCIA DI BRINDISI_T1-Vincoli e tutele operanti	52
1.8.1.3	PTCP – PROVINCIA DI BRINDISI_T3-Caratteri storico-culturali	54
1.8.2	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) PROVINCIA DI LECCE	55
1.8.2.2	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) PROVINCIA DI TARANTO	57
	Il PTCP di Taranto non risulta approvato	57
1.9	PIANIFICAZIONE LOCALE- STRUMENTI DEL TERRITORIO COMUNALE	58
1.9.1	COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)	58
1.9.2	COMUNE DI SALICE SALENTINO	59
1.9.3	COMUNE DI AVETRANA.....	61
1.9.4	COMUNE DI ERCHIE (BR).....	61
1.10	INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO	62
1.10.1	CODICE DEL PAESAGGIO D.LGS 42/2004	62
1.10.2	Beni paesaggistici di cui all'art. 136 e 156 del Codice	63
1.10.3	Beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice Art.142 c.1 lett a), b), c) del Codice	64
2.	CONCLUSIONE - COMPATIBILITA' CON IL QUADRO PROGRAMMATICO	66

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPD12_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

1 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Agire per orientare lo sviluppo in una direzione sostenibile significa superare il concetto di tutela passiva del territorio e operare uno sforzo per cogliere le interrelazioni tra le varie componenti della realtà storico-naturale. Per farlo è necessario pervenire a una conoscenza quanto più olistica e inclusiva possibile del territorio che parta dalla distinzione all'interno dello stesso delle aree significative, procedendo con la distinzione di ambiti e sistemi e non di settori disciplinari.

L'inquadramento programmatico offre una visione delle strategie preconizzate dai piani e progetti e dagli strumenti di gestione del territorio, procedendo con l'analisi, a cascata, degli strumenti di pianificazione partendo da quelli di area vasta sino a quelli di pianificazione locale. Saranno, inoltre, analizzati gli strumenti di gestione settoriali (piani energetici eg.). Relativamente ad ogni livello di pianificazione e programmazione analizzato, sarà individuato il grado di coerenza delle opere proposte.

Si procederà all'analisi dei vincoli di matrice comunitaria (i siti ricompresi nella Rete Natura 2000 e le aree EUAP), per procedere con l'analisi degli strumenti di pianificazione regionali sia territoriali che settoriali (PEAR), infine si considereranno il PTCP della Provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, gli strumenti urbanistici dei comuni coinvolti.



Nel seguente paragrafo sono riportati gli elementi rilevanti al fine di indagare le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriali e settoriali a diverso livello di approfondimento da quello regionale e nazionale a quello locale.

La programmazione territoriale comprende:

- La descrizione degli stati di attuazione degli atti di pianificazione in relazione al progetto analizzato;
- La descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando le eventuali modificazioni intervenute nelle ipotesi di sviluppo del territorio e l'indicazione degli interventi connessi o complementari rispetto a quello proposto.

Il Quadro di riferimento programmatico per lo Studio di Impatto Ambientale mira a fornire elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tale quadro in particolare comprende:

- La descrizione della motivazione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori in cui è inquadrabile il progetto stesso;
- La descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori rispetto all'area di localizzazione, con particolare riguardo all'insieme dei condizionamenti di cui si è dovuto tenere conto nella redazione del progetto e in particolare le norme tecniche ed urbanistiche che regolano la realizzazione dell'opera, i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici eventualmente presenti, oltre a servitù ed altre limitazioni di proprietà;
- Piani regionali e nazionali di settore;
- Eventualmente altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
- Piani regionali e provinciali dei trasporti;
- Piani per le attività industriali;
- Strumenti urbanistici locali.

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

1.1 PIANIFICAZIONE ENERGETICA

1.1.1 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA INTERNAZIONALE ED EUROPEA

Nei paragrafi seguenti è riportata una panoramica delle principali leggi e strumenti di programmazione e pianificazione nel campo della produzione di energia e della trasmissione di energia elettrica su rete ad alta tensione.

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO SUL TEMA «LA NUOVA POLITICA ENERGETICA EUROPEA: APPLICAZIONE, EFFICACIA E SOLIDARIETÀ PER I CITTADINI» (PARERE D'INIZIATIVA) (2011/C 48/15)

Nell'elaborazione della Nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020 della Commissione, oltre alla protezione dei cittadini come consumatori, all'accesso ai servizi energetici e all'occupazione generata dall'economia a basso tenore di carbonio, vengono tenute in considerazione le seguenti tematiche:

- l'attuazione delle politiche già stabilite dal pacchetto per la liberalizzazione del mercato dell'energia, dal pacchetto «energia e clima» e dal piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET);
- la tabella di marcia per la «decarbonizzazione» del settore energetico entro il 2050;
- l'innovazione tecnologica;
- il rafforzamento e il coordinamento della politica estera;
- la riduzione del fabbisogno energetico (piano d'azione per l'efficienza energetica), in particolare la necessità di sviluppare le infrastrutture energetiche in modo da conseguire un approvvigionamento e una distribuzione conformi alle richieste del mercato interno dell'energia.

CRITICITÀ E COERENZE DEL PROGETTO CON IL PIANO/PROGRAMMA

L'intervento è coerente con il programma europeo.

1.1.1.1 UNA POLITICA ENERGETICA PER L'EUROPA



Fa parte di un Programma Strategico Comunitario per gli stati Membri dell'UE, varato nel 2007. Fissa una politica energetica per l'Europa che impegnerà fermamente l'Unione europea (UE) a realizzare un'economia a basso consumo energetico più sicura, più competitiva e più sostenibile. Gli obiettivi prioritari in campo energetico si possono riassumere nella necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento strategico, una riduzione concreta delle emissioni di gas serra dovute alla produzione o al consumo di energia e la presentazione di una posizione univoca dell'UE nelle sedi internazionali.

CRITICITÀ E COERENZE DEL PROGETTO CON IL PIANO/PROGRAMMA

Il Progetto in esame è coerente con le strategie comunitarie nel rispetto degli obiettivi espressi dal documento sopra descritto. L'intervento rientra all'interno di una strategia volta alla sicurezza dell'approvvigionamento strategico ed alla riduzione delle emissioni di gas serra.

1.1.1.2 CONFERENCE OF PARTIES 21 COP2 - ACCORDO DI PARIGI

L'Accordo di Parigi fissa un nuovo e più sfidante obiettivo per tutti i firmatari, inclusi l'Italia e l'Unione europea: "contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre-industriali perseguendo tutti gli sforzi necessari per limitare tale aumento a 1,5°C". Per rispettare l'Accordo di Parigi, l'Unione europea e, quindi l'Italia, dovrà rivedere in modo significativo i propri impegni climatici al 2030. Per queste ragioni si rende necessario e quanto mai urgente varare una nuova Strategia energetica nazionale sostenibile, con un orizzonte temporale al 2030, preceduto da tappe di

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

avvicinamento intermedie riferite al 2020 e 2025, e accompagnata da indicazioni strategiche riferite al 2050. Partendo, dai suddetti nuovi obiettivi climatici, tale Strategia deve delineare la trasformazione che si prospetta per il sistema energetico nazionale e fornire le indicazioni (approcci e politiche) che sosterranno tale trasformazione.

In tale contesto, anche Terna, in qualità di Gestore della Rete di Trasmissione, sarà chiamata a contribuire alla “De-carbonization” attraverso l’implementazione di un piano e prefigurando sviluppi della rete che consentano di raggiungere obiettivi anche più sfidanti.

CRITICITÀ E COERENZE DEL PROGETTO CON IL PIANO/PROGRAMMA

Il progetto è pienamente allineato con gli obiettivi dell’Accordo

1.1.2 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1.2.1 LA SEN – STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE



L’attuale assetto energetico italiano è in larga parte frutto della scelta referendaria del novembre 1987 che sancì l’abbandono della produzione di energia elettrica nucleare e di quanto stabilito nel piano energetico redatto nel 1975, mirante, tra l’altro, ad un incremento delle disponibilità derivanti dalla fonte nucleare pari a 20mila megawatt.

Pertanto, l’attuale approvvigionamento italiano risulta notevolmente diverso da quello dei partner europei; in particolare, esso presenta carenze oggettivamente riconosciute e riconducibili a molti fattori, tra i quali la dipendenza estera (per un totale di circa 50.000 GWh), la tipologia delle strutture e delle reti di trasporto sono quelli principali. Sul fronte delle fonti energetiche rinnovabili, soltanto nella seconda metà del trascorso decennio, soprattutto a seguito degli indirizzi dell’UE in materia, nel Paese si è verificato un deciso sviluppo delle FER, segnatamente di quella eolica e fotovoltaica.

Particolari condizioni geoclimatiche di alcune aree centro-meridionali ed insulari hanno favorito la realizzazione di wind farm in alcuni casi di notevoli dimensioni. Tuttavia, la difficile valutazione di impatto ambientale e un quadro normativo non completamente coerente ed esaustivo hanno creato negli ultimi anni una situazione di stallo. L’Italia aveva indicato, quale obiettivo realistico al 2010, una produzione interna lorda di elettricità da fonti rinnovabili pari a 76 GWh ed una percentuale di produzione da fonti rinnovabili del 22%. Difatti tale obiettivo è stato centrato, essendo la produzione di interna lorda di elettricità arrivata nel 2010 a 76,96 GWh. In coerenza con il pacchetto clima energia dell’UE sono stati definiti nuovi limiti di riduzione, in particolare entro il 2020 dovranno essere ridotte le emissioni di CO₂ del 13 % rispetto al 2005 nei soli settori non soggetti alla direttiva Emission Trading System (ETS (termoelettrico, impianti di combustione oltre i 20 MW, raffinazione, produzione di cemento, acciaio, carta e vetro) ovvero trasporti, edilizia, servizi, agricoltura, rifiuti e piccoli impianti industriali. La scelta dell’Ue di fissare come anno di riferimento il 2005 piuttosto che il 1990 è stata indubbiamente vantaggiosa per l’Italia (visto che l’Italia era in controtendenza rispetto a molti paesi avendo aumentato le emissioni di circa il 12% rispetto al 1990). La Direttiva europea 2009/28/CE (Direttiva Fonti Rinnovabili), come detto, ha assegnato all’Italia l’obiettivo di coprire con energia da fonti rinnovabili il 17% dei consumi finali lordi di energia entro il 2020. È noto che l’Italia ha già raggiunto nel 2016 gli obiettivi. Attualmente la quota di consumo di energia da fonte rinnovabile si aggira intorno al 17,5%.

1.1.2.2 LA NORMATIVA NEL SETTORE ENERGETICO

La legislazione italiana fa riferimento essenzialmente alla Legge 9/1991, alla Legge 10/1991, che disciplinano la pianificazione energetica a livello nazionale e regionale, e al Decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, noto come decreto Bersani. In particolare, il decreto Bersani, all’interno di una riforma complessiva del settore elettrico nazionale, si occupa della produzione di energia elettrica da fonti

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

rinnovabili all'art.11. In questo articolo viene richiamata la necessità, anche con riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto, di *“incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali”*.

A tal fine, ai produttori di energia elettrica viene fatto obbligo di immettere in rete, fin dal 2001, una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili mediante impianti nuovi o ripotenziati in data successiva all'entrata in vigore del decreto stesso.

Il “Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra”, approvato con la delibera CIPE del 19 dicembre 2002 e previsto nella legge di ratifica del protocollo di Kyoto (legge n° 120 del 01 giugno 2002, *“Ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto il 11 dicembre 1997”*), descrive le politiche e le misure assunte dall'Italia per il rispetto del protocollo, volte all'incentivazione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia, e prevede la possibilità di fare ricorso ai meccanismi di flessibilità di Joint Implementation e Clean Development Mechanism.



A fine dicembre 2003 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 387 in recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU n. 25 del 31/01/2004). Tale decreto introduce una semplificazione molto interessante delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Infatti, è previsto che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica (svolta con le modalità di cui alla legge 241/90), rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale da questa delegata: questa disposizione, oltre a essere coerente con il vigente quadro delle competenze, è coerente con la già richiamata natura diffusa delle fonti rinnovabili.

Ancora, si stabilisce che gli impianti a fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici: ciò sia allo scopo di salvaguardare la destinazione d'uso di terreni sui quali l'attività di produzione di energia elettrica è quasi sempre compatibile con l'esercizio di attività agricole, sia al fine di dare risposta a dubbi dei Comuni, riguardo alla necessità o meno di procedere a una variante di piano regolatore, qualora ricevano proposte di realizzazione sui loro territori di impianti a fonti rinnovabili. L'Italia, in adempimento della Direttiva 2009/28/CE, ha inviato il proprio Piano di Azione Nazionale (PAN) alla Commissione europea nel luglio 2010. Il Piano si inserisce nel quadro di una strategia energetica nazionale, sostenibile sul piano ambientale, che risponde a una molteplicità di obiettivi, tra i quali *in primis*:

- Migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, data l'elevata dipendenza dalle importazioni di fonti di energia;
- Ridurre le emissioni di gas climalteranti, data la necessità di portare l'economia italiana su una traiettoria strutturale di riduzione delle emissioni e di rispondere agli impegni assunti;
- In tal senso dal Governo a livello europeo e internazionale;
- Migliorare la competitività dell'industria manifatturiera nazionale attraverso il sostegno alla domanda di tecnologie rinnovabili e lo sviluppo di politiche di innovazione tecnologica.

Nel PAN è stata messa in luce la complessità del quadro legislativo italiano in materia di “Energia” e “Autorizzazioni”. La riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001 e la delega di molte competenze agli Enti locali hanno comportato un'elevata frammentazione del contesto normativo che ha rallentato, di fatto, la diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Italia.

Le Linee Guida Nazionali previste dall'articolo 12 del D.Lgs n. 387/2003 e approvate nel 2010 (si veda oltre) hanno costituito lo strumento chiave per dare nuova congruenza al quadro legislativo. Il citato documento, infatti, ha obbligato le Regioni ad adeguare entro gennaio 2011 la propria disciplina in materia di “Autorizzazioni”, salvo applicare direttamente quando previsto nel documento nazionale decorso tale termine.

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

L'approvazione del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva Fonti Rinnovabili ha contribuito alla ulteriore ridefinizione del contesto normativo di settore. Al fine di rendere le procedure autorizzative proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato così come richiesto dal dettato europeo, sono state ridisegnate le procedure e gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.

CRITICITÀ E COERENZE DEL PROGETTO CON IL PIANO/PROGRAMMA

Il progetto risulta essere coerente con la SEN contribuendo all'incremento di energia rinnovabile immessa in rete.

1.1.2.3 PIANO ENERGETICO NAZIONALE

Con le leggi attuative del 9 gennaio 1991, n. 9 e 10 ed il Provvedimento CIPE 6/92 è stato possibile dare un nuovo impulso allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile e alla cogenerazione. Il PEN prevedeva un potenziale sviluppo dell'energia eolica di 300-600 MW in accordo con il Decreto Galasso che escludeva tutti i siti superiori ai 1000 metri slm.

Legge 9/91

“Norme di attuazione per il nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;

Legge 10/91

“Norme di attuazione per il nuovo Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

CIPE 6/92

“Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile”;



D.Lgs n. 79 del 16/03/1999

“Decreto Bersani” recepimento della Direttiva 96/92/CE per la liberalizzazione del settore elettrico, che disciplinava il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica stabilendo quanto segue:

- le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita sono liberalizzate;
- l'attività di distribuzione è svolta in regime di concessione;
- gli operatori che svolgono più di una delle funzioni sopraindicate sono obbligati ad attuare una separazione almeno contabile delle attività;
- la trasmissione e il dispacciamento in alta tensione sono riservate allo Stato e date in concessione ad un organismo indipendente che dovrà operare in modo trasparente ed imparziale nei confronti di tutti gli operatori che utilizzano tale sistema;
- a nessun soggetto è consentito di produrre o importare più del 50% del totale dell'energia prodotta od importata; ENEL S.p.A. dovrà quindi cedere il suo eccesso di capacità;
- la liberalizzazione del mercato avverrà gradualmente nel senso che saranno autorizzati ad acquistare energia sul mercato libero solo i clienti, detti “idonei”, che supereranno una certa soglia di consumo destinata a ridursi nel tempo fino ad annullarsi.

CRITICITÀ E COERENZE DEL PROGETTO CON IL PIANO/PROGRAMMA

Il progetto risulta essere coerente con il Piano Energetico Nazionale essendo finalizzato alla realizzazione di un parco eolico per raggiungere la potenza programmata nazionale.

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

1.1.2.4 PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE

La pianificazione dello sviluppo della RTN è orientata al raggiungimento degli obiettivi legati alle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico per la copertura del fabbisogno nazionale attraverso un'efficiente utilizzazione della capacità di generazione disponibile, al rispetto delle condizioni di sicurezza di esercizio, all'incremento della affidabilità ed economicità della rete di trasmissione, al miglioramento della qualità e continuità del servizio.

In base a quanto previsto dal "Disciplinare di Concessione" (D.M. del 20 aprile 2005), Terna, in qualità di Concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento, persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo;
- deliberare gli interventi volti a garantire l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale e realizzare gli interventi di propria competenza;
- garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento per consentire l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
- concorrere alla promozione, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, della tutela dell'ambiente e della sicurezza degli impianti.

Negli ultimi anni il settore elettrico italiano è stato caratterizzato soprattutto dal rapido e ingente sviluppo della produzione elettrica da fonte rinnovabile, supportato dai dispositivi di incentivazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi 20/20/20 del pacchetto clima-energia di cui alla direttiva 2009/28/CE. Nel corso del 2016 è proseguita la crescita della capacità installata di impianti eolici e fotovoltaici.

Tale fenomeno, tuttavia, ha reso necessario porre rapidamente l'attenzione su importanti problematiche di gestione in sicurezza della rete e del sistema elettrico nel suo complesso, che hanno comportato una sostanziale revisione dei paradigmi su cui tradizionalmente si erano basati l'esercizio e lo sviluppo del sistema. In presenza infatti di grandi quantitativi di potenza prodotta sul sistema da impianti tipicamente non programmabili e in parte aleatori, in particolare nei momenti in cui il fabbisogno in potenza è piuttosto basso, risulta fondamentale poter disporre a pieno ed in modo efficace di tutte le risorse di regolazione esistenti, tra le quali gli scambi con l'estero, gli impianti di accumulo e strumenti di controllo della stessa generazione da fonti rinnovabili rivestono un ruolo fondamentale per garantire l'equilibrio istantaneo di immissioni e prelievi.

Si evidenziano inoltre fenomeni associati a rischi di frequenti congestioni e sovraccarichi su sezioni critiche della rete di trasmissione a livello zonale e locale, la cui entità e diffusione dipenderà anche dall'ulteriore sviluppo atteso nel breve-medio periodo della generazione rinnovabile, in particolare sui sistemi interconnessi ai livelli di tensione inferiori.

La rete AAT dell'area Centro Sud Italia è ad oggi carente da un punto di vista strutturale soprattutto sul versante adriatico, impegnato costantemente dal trasporto di energia in direzione Sud – Centro. I transiti sono aumentati notevolmente negli ultimi anni a causa dell'entrata in servizio nel Sud di ulteriore capacità produttiva più efficiente da fonte convenzionale e rinnovabile e sono destinati a crescere in previsione dell'entrata in esercizio di nuova generazione da fonte rinnovabile. Al fine di risolvere questa problematica è stato pianificato l'intervento di sviluppo "402-P Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova.

La carenza di adeguata capacità di trasporto sulla rete primaria, funzionale allo scambio di potenza con la rete di subtrasmissione per una porzione estesa di territorio, limita l'esercizio costringendo a ricorrere in alcuni casi ad assetti di rete di tipo radiale (che non garantiscono la piena affidabilità e continuità del servizio), a causa degli elevati impegni sui collegamenti 132 kV spesso a rischio di sovraccarico.

Le priorità di intervento per quanto riguarda lo sviluppo della RTN seguono gli interventi prioritari definiti dalla stessa Concessione che sono quelli *"... in grado di dare il massimo apporto alla sicurezza del sistema, allo sviluppo dello scambio con l'estero e alla riduzione delle congestioni"*. Di seguito sono riportate le categorie di appartenenza degli interventi di sviluppo prioritari in base al principale beneficio elettrico ad essi associato:

- A. interventi di sviluppo volti a incrementare la **capacità di interconnessione** sulle frontiere elettriche con l'Estero, che hanno l'obiettivo principale di ridurre i costi di approvvigionamento, incrementando gli scambi di energia elettrica;
- B. interventi di sviluppo volti a ridurre le **congestioni tra zone di mercato** e dei **poli di produzione limitata**, che contribuiscono a una maggiore competitività sul mercato elettrico, aumentando lo sfruttamento della capacità produttiva più efficiente, compresa quella da fonte rinnovabile;
- C. interventi di sviluppo volti a ridurre le **congestioni intrazonali ed i vincoli alla capacità produttiva**, che consentono il pieno sfruttamento della capacità produttiva efficiente da fonti convenzionali e di quella da rinnovabili;
- D. interventi di sviluppo per la **sicurezza e l'affidabilità della rete in aree metropolitane** con elevata concentrazione di utenza;
- E. interventi per la **qualità, continuità e sicurezza del servizio elettrico** al fine di ridurre rischi energia non fornita, migliorare i profili di tensione, ridurre le perdite di trasporto sulla rete.

CRITICITÀ E COERENZE DEL PROGETTO CON IL PIANO/PROGRAMMA

L'opera in oggetto è coerente con la programmazione degli interventi nazionali di Terna, non creando congestioni sulla rete. L'intervento previsto per la connessione alla RTN consiste nella realizzazione di una stazione di trasformazione utenza SE 30-150kV con connessione alla futura SE SATELLITE 150-380 kV di Avetarna(TA) garantendo dispacciamento per consentire l'accesso agli altri utenti.






Fig.1 - Tipologia di connessione prevista nella STMG rilasciata da TERNA n.202203107 (SE SATELLITE)

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

1.1.2.5 LE LINEE GUIDA NAZIONALI E IL D.LGS. 28/2011

Il D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 prevedeva, all'articolo 12 comma 10, l'approvazione in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di apposite Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

Nel 2010 sono state emanate tali Linee Guida. In esse è stato stabilito l'elenco degli atti che rappresentano i contenuti minimi indispensabili per superare positivamente l'iter autorizzativo e vengono chiarite le procedure che ogni impianto, in base alla fonte e alla potenza installata, deve affrontare per ottenere l'autorizzazione. Il Decreto Legislativo 28/2011, entrato in vigore a fine marzo 2011, modifica e integra quanto già stabilito dalle Linee Guida in merito agli iter procedurali per l'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. I singoli interventi, a seconda della taglia e della potenza installata, possono essere sottoposti a Comunicazione, Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) o Autorizzazione Unica (A.U.).

Le autorizzazioni indicate dovranno essere corredate, laddove necessario, da tutti i provvedimenti di concessione, autorizzazione, valutazione di impatto ambientale e paesaggistico, ecc. Infine, il D.Lgs 28/2011 introduce novità importanti al sistema degli incentivi degli impianti alimentati da FER; infatti, da esso discendono il D.M. 5 luglio 2012, il D.M. 6 luglio 2012, il D.M. del 23 giugno 2016 e l'ultimo D.M. del 4 luglio 2019 (che si applicano, rispettivamente, al fotovoltaico, il primo, e alle altre FER, i successivi tre) di cui si dirà in seguito.



1.1.3 **PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA REGIONALE (PEAR PUGLIA)**

Per quanto riguarda la Regione Puglia, la Giunta Regionale ha preso atto dello studio per l'elaborazione del Piano Energetico Regionale con deliberazione n. 1409 del 30/09/2002. In esso vengono posti come obiettivi prioritari l'individuazione di bacini energetici territoriali, il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia, la riduzione in atmosfera di CO₂ e altri gas ad effetto serra e la destinazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi.

Inoltre, nel dicembre 2002, è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'Ente per le nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (Enea) e la Regione Puglia. Il documento si inquadra nell'ambito della collaborazione nel campo delle energie rinnovabili, in seno al Progetto "Optires". L'articolazione del progetto si basa su varie fasi che interessano in particolare la futura elaborazione del Piano Energetico Regionale come:

- La raccolta dei dati geografici, energetici, etc. relative alle regioni;
- Le analisi della situazione e definizione degli scenari possibili;
- La proposta di un piano di utilizzo FER e quindi disseminazione dei risultati in ambito regionale a P.A., investitori, associazioni di categoria, ecc.

In tale ambito, Regione ed Enea sono impegnate, in relazione alle proprie competenze, in varie azioni a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, compresa l'individuazione delle barriere allo sviluppo. La Giunta Regionale pugliese ha emanato la Deliberazione 31 maggio 2005, n. 716 "Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" in recepimento del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la disciplina il procedimento di autorizzazione unica. La delibera, successivamente integrata e modificata con la Deliberazione di Giunta regionale 14 ottobre 2006 n. 1550, definisce direttive contenenti regole chiare e procedure certe per la costruzione e realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Essa fissa anche dei paletti a garanzia delle ricadute occupazionali nei territori interessati e approva, tra l'altro, le prescrizioni tecniche, gli adempimenti degli enti locali, i requisiti soggettivi previsti per i proponenti, nonché la procedura di autorizzazione. La direttiva individua la struttura responsabile dell'istruttoria, degli adempimenti procedurali e dell'adozione del provvedimento finale nel settore Industria ed Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico. La Regione Puglia, a fine 2005, ha

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

provveduto a dare incarico per la redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.).

L'incarico ha previsto una specifica fase di relazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che ha accompagnato la redazione del Piano ed un'attività di supporto tecnico all'Amministrazione Regionale nella fase di consultazione con gli enti locali, le realtà socioeconomiche e le associazioni. La Giunta regionale, a marzo 2006, ha preso atto delle prime linee di indirizzo per la predisposizione del PEAR. Il documento "Bilancio energetico regionale e documento preliminare per la discussione" comprende tanto punti inderogabili, quali, ad esempio, il no al nucleare, quanto un variegato ventaglio di ipotesi tra le quali un forte ricorso alle fonti rinnovabili, seppur dopo un'attenta valutazione delle localizzazioni. Riguardo agli impianti da fonte eolica, la Giunta regionale, nelle more del PEAR, ha emanato una moratoria (legge regionale 11 agosto 2005, n. 9 "Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica") per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative ex 387/2003, durata fino a giugno 2006.

Con la delibera n. 827 del 08/06/2007 la Giunta Regionale ha finalmente adottato il **Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.)**.



Il P.E.A.R. contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni e vuole costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, assumono iniziative nel territorio della Regione Puglia. Diversi sono i fattori su cui si inserisce questo processo di pianificazione, tra cui:

- La necessità di valutare in forma più strutturale e meno occasionale le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli approvvigionamenti delle tradizionali fonti energetiche primarie, nel contesto della sicurezza e del loro impatto sull'ambiente.

Una particolare attenzione è riservata alla produzione energetica da eolico riguardo al quale il Piano rileva, in primo luogo, il forte incremento registratosi negli ultimi anni in Puglia, anche a causa dei progressi nella costruzione di aerogeneratori sempre più "alti" (e quindi capaci di "catturare" il vento anche in pianura) e sempre più efficienti. Obiettivo generale del Piano è quello di incentivare lo sviluppo della risorsa eolica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a diminuire l'impatto complessivo sull'ambiente della produzione di energia elettrica.

D'altra parte, dati i rischi di uno sviluppo incontrollato, come già in corso in alcune aree del territorio regionale, il Piano sollecita l'identificazione di criteri di indirizzo in modo da evitare grosse ripercussioni anche sull'accettabilità sociale degli impianti.

La Regione Puglia ha recepito le Linee Guida Nazionali con l'emanazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia". In riscontro al DM 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali) il R.R. 24/2010 individua le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologia di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Si evidenzia come il RR 24/2010 non si applica ai progetti d'impianti eolici ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento Regionale n.16 del 4 ottobre 2006 (art. 5 comma 1 del RR 24/2010). L'impianto di progetto, pertanto, risulta escluso dall'ambito di applicabilità di tale regolamento (al paragrafo 5.7 si riporta comunque una valutazione della rispondenza dell'intervento alle disposizioni dello stesso, tenendo presente del fatto che le eventuali interferenze non ne determinano l'incompatibilità).

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

CRITICITÀ E COERENZE DEL PROGETTO CON IL PIANO/PROGRAMMA

La realizzazione dell'impianto eolico di progetto è in linea con gli obiettivi che mirano ad un uso razionale delle risorse e meno impattante sull'ambiente.

1.2 RETE NATURA 2000

Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità mediante la conservazione di habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. E' una rete ecologica istituita ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

Rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri, secondo quanto stabilito dalla Direttiva "Habitat", la Direttiva 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/97, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli". In tutta l'Unione europea Rete Natura 2000 comprende oltre 25.000 siti per la conservazione della biodiversità.

I nodi della rete sono costituiti dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat, ai quali si affiancano le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva Uccelli del 2009 e che identificano porzioni di territorio che ospitano popolazioni significative di specie ornitoriche di interesse comunitario.

La Regione Puglia ha rispettato gli obblighi derivanti dall'applicazione delle Direttive 79/409 e 92/43 approvando il Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) "in recepimento del D.M. 17 ottobre 2007. In base agli obblighi emanati a livello comunitario e statale la Regione Puglia dal 2007 ha approvato 31 Piani di Gestione di siti Rete Natura 2000 (SIC) ai sensi del D.M. 3 settembre 2002 Linee Guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000.

Con il Regolamento Regionale n. 6 del 10 maggio 2016 sono state approvate le Misure di Conservazione per 47 siti di interesse comunitario non dotati di apposito piano di gestione.

Attualmente 21 siti di interesse comunitario presenti in Puglia sono stati designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione) con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 luglio 2015.




Figura 1 – stralcio tav. 36 – Carta delle aree protette



Come visibile dallo stralcio su proposto, all'interno delle aree contermini non ricadono aree protette rilevanti quali Boschi di Santa Teresa e Lurci, mentre ricade il SIC "Bosco Curtipetrizzi" più prossima all'impianto; ai margini delle aree contermini abbiamo i SIC di "Padule del Conte, dune di Punta Prosciutto" e "Masseria Zanzara".

Le opere in progetto non interferiscono direttamente con le aree di tutela.

1.3 AREE IBA

La Direttiva 92/43/CEE cosiddetta "Direttiva Habitat", disciplina le procedure per la realizzazione del progetto di rete ecologica Natura 2000; essa ha previsto il censimento, su tutto il territorio degli Stati membri, degli habitat naturali e seminaturali e degli habitat delle specie faunistiche inserite negli allegati della stessa Direttiva. La direttiva, recepita con D.P.R. 357/97, ha dato vita al programma di ricerca nazionale denominato Progetto Bioitaly per l'individuazione e delimitazione dei Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) e delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE cosiddetta "Direttiva Uccelli", come siti abitati da uccelli di interesse comunitario che vanno preservati conservando gli habitat che ne favoriscono la permanenza.

L'acronimo I.B.A. – Important Bird Areas – identifica i luoghi strategicamente importanti per la conservazione delle oltre 9.000 specie di uccelli ed è attribuito da BirdLife International, l'associazione internazionale che riunisce oltre 100 associazioni ambientaliste e protezioniste.

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

Nate dalla necessità di individuare le aree da proteggere attraverso la Direttiva Uccelli n. 409/79, che già prevedeva l'individuazione di "Zone di Protezione Speciali per la Fauna", le aree I.B.A. rivestono oggi grande importanza per lo sviluppo e la tutela delle popolazioni di uccelli che vi risiedono stanzialmente o stagionalmente.

Le aree I.B.A., per le caratteristiche che le contraddistinguono, rientrano spessissimo tra le zone protette anche da altre direttive europee o internazionali come, ad esempio, la convenzione di Ramsar.

Le aree I.B.A. sono:

- siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna;
- individuate secondo criteri standardizzati con accordi internazionali e sono proposte da enti no profit (in Italia la L.I.P.U.);
- da sole, o insieme ad aree vicine, le I.B.A. devono fornire i requisiti per la conservazione di popolazioni di uccelli per i quali sono state identificate;
- appropriate per la conservazione di alcune specie di uccelli;
- parte di una proposta integrata di più ampio respiro per la conservazione della biodiversità che include anche la protezione di specie ed habitat.

Pur non essendo considerate delle aree naturali protette, l'inventario delle IBA di BirdLife International, fondato su criteri ornitologici quantitativi, è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-3/96 del 19 maggio 1998) come strumento scientifico per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS. Esso rappresenta quindi il sistema di riferimento nella valutazione del grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS. Si tratta di siti individuati in tutto il mondo, sulla base di criteri ornitologici applicabili su larga scala, da parte di associazioni non governative che fanno parte di BirdLife International. Grazie a questo programma, molti paesi sono ormai dotati di un inventario dei siti prioritari per l'avifauna ed il programma IBA si sta attualmente completando addirittura a livello continentale.

In Italia l'inventario delle IBA è stato redatto dalla LIPU che dal 1965 opera per la protezione degli uccelli del nostro paese. Le IBA vengono individuate essenzialmente in base al fatto che ospitano una frazione significativa delle popolazioni di specie rare o minacciate oppure che ospitano eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie.

In Regione Puglia vi sono le seguenti IBA:

- 126- "Monti della Daunia";
- 127- "Isole Tremiti";
- 135- "Murge";
- 139- "Gravine";
- 145- "Isola di Sant'Andrea";
- 146- "Le Cesine";
- 147- "Costa tra Capo d'Otranto e Capo Santa Maria di Leuca";
- 203- "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata".

Questo elenco include tutte le IBA della regione, incluse quelle situate a cavallo dei confini lucano, molisano e campano.

Le IBA 128- "Laghi di Lesina e Varano", 129- "Promontorio del Gargano" e 130- "Zone umide del golfo di Manfredonia" sono state riunite nell'unica IBA 203- "Promontorio del Gargano e zone umide della Capitanata", in quanto si ritiene opportuno considerare l'intero comprensorio come sistema unico (vedi scheda del sito).

Il nome dell'IBA 147 è stato variato da "Capo d'Otranto" a "Costa tra Capo d'Otranto e Capo Santa Maria

di Leuca”, più consono alla reale estensione dell’IBA.

I perimetri seguono quasi esclusivamente il reticolo stradale.




Figura 2: aree IBA Regione Puglia

Come visibile dallo stralcio proposto e ancor meglio dettagliato nella tav. Tavola n. 36 stralciata nel precedente capitolo (cfr. cap. 3.2 “rete natura 2000” della presente relazione), l’intervento non ricade in aree IBA nella Regione Puglia.



1.4 AREE EUAP

La Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991 n. 292, costituisce uno strumento organico per la disciplina normativa delle aree protette.

L’art. 1 della Legge “*detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese*”.

Per patrimonio naturale deve intendersi quello costituito da: formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I territori che ospitano gli elementi naturali citati, specialmente se vulnerabili, secondo la 394/91 devono essere sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire le seguenti finalità:



- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

L'art. 2 della Legge fornisce una classificazione delle aree naturali protette, che di seguito si riporta:

- Parchi nazionali. Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici; una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- Parchi naturali regionali e interregionali. Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- Riserve naturali. Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.
- Zone umide di interesse internazionale. Sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri e che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.
- Altre aree naturali protette. Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.
- Zone di protezione speciale (ZPS). Designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione di uccelli delle specie di cui all'Allegato n.1 della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Zone speciali di conservazione (ZSC). Designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE, sono costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che:
 - a. contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo;
 - b. sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata. Tali aree vengono indicate come Siti di importanza comunitaria (SIC) e, indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

In base alla 394/91 è stato istituito l'"Elenco Ufficiale delle Aree protette", presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le aree protette, istituito ai sensi dell'art.3.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede a tenere aggiornato l'Elenco Ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tale fine le Regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le modalità indicate dal Comitato.

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato, il 17 dicembre 2009, il "6° Aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette", ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lett. c) della L. 394/91, e dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281" (G.U. n.125 del 31/05/2010).

L'Elenco raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, che rispondono ad alcuni [criteri](#) ed è periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Conservazione della Natura. Pertanto, l'elenco ufficiale delle aree naturali protette attualmente in vigore è quello relativo al 6° Aggiornamento approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni del 17.12.2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010.

Il 13,8% del territorio regionale pugliese è interessato da aree naturali protette ed in particolare è caratterizzato dalla presenza di:



- 2 parchi nazionali
- 3 aree marine protette
- 16 riserve statali
- 18 aree protette regionali

Questi numeri fanno della Puglia un territorio straordinario con una biodiversità pressoché unica e con una posizione biogeografica che la rende un ponte naturale tra l'Europa e l'Oriente Mediterraneo.

Sul totale delle quasi 6.000 specie vegetali note in Italia, ben 2.500 (oltre il 41%) sono presenti in Puglia, che tra l'altro ospita dieci diverse specie di querce. Mentre sono 47 gli habitat naturali presenti, su un totale dei 142 censiti in Europa.

Parchi Nazionali:

- Parco Nazionale del Gargano
- Parco Nazionale dell'Alta Murgia
- Parchi Naturali Regionali:
- Bosco e Paludi di Rauccio;
- Bosco Incoronata;
- Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase;
- Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo;
- Fiume Ofanto;
- Isola di S. Andrea – Litorale di Punta Pizzo;

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

- Lama Balice;
- Litorale di Ugento;
- Porto Selvaggio e Palude del Capitano;
- Saline di Punta della Contessa;
- Terra delle Gravine

Riserve naturali regionali orientate:

- Bosco delle Pianelle;
- Bosco di Cerano;
- Boschi di S. Teresa e dei Lucci;
- Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore;
- Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo;
- Palude La Vela;
- Riserva naturale regionale orientata del Litorale Tarantino Orientale

Riserve Naturali Statali:



- Riserva naturale Falascone
- Riserva naturale Foresta Umbra
- Riserva naturale Il Monte
- Riserva naturale Ischitella e Carpino
- Riserva naturale Isola di Varano
- Riserva naturale Lago di Lesina
- Riserva naturale Le Cesine
- Riserva naturale Masseria Combattenti
- Riserva naturale Monte Barone
- Riserva naturale Murge Orientali
- Riserva naturale Palude di Frattarolo
- Riserva naturale Salina di Margherita di Savoia
- Riserva naturale San Cataldo
- Riserva naturale Sfilzi
- Riserva naturale Stornara
- Riserva naturale statale Torre Guaceto

Le relazioni tra le opere le aree EUAP sono ravvisabili nella tavola n. 36 stralciata nel precedente capitolo (“rete natura 2000” della presente relazione). Si rappresenta che le aree EUAP della Regione Puglia sono tutte distanti dalle aree di progetto e non sono interessate direttamente dalle opere.

1.5 OASI DEL WWF

In Puglia il WWF, interessa con le sue Oasi 2287 ettari di territorio. La prima è stata l’Oasi Le Cesine nata nel 1979 e l’ultima è l’Oasi Monte Sant’Elia istituita nel 1997.

Tra le specie protagoniste delle Oasi pugliesi c’è la beccaccia di mare tipica dell’Oasi Le Cesine, un ambiente umido tra i più conservati e importanti dell’Italia meridionale; nell’Oasi Torre Guaceto è presente la Caretta caretta e al largo è possibile vedere gruppi di balenottere; nell’Oasi Palude la Vela sostano invece moltissime specie di uccelli migratori tra cui l’airone cenerino.

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

L'Oasi di Monte Sant'Elia protegge, oltre alle meraviglie della natura, anche i trulli; nell'Oasi Le Cesine c'è un internogiardino dedicato alle farfalle e l'Oasi è accessibile anche a persone con handicap motori. Il miglior modo per scoprire le Oasi è quello di visitarle, come fanno già migliaia di persone tra cui molte scuole.

L'Oasi del WWF de Le Cesine costituisce l'ultimo tratto superstite delle vaste paludi costiere che un tempo caratterizzavano il litorale da Brindisi ad Otranto. Il paesaggio de Le Cesine è costituito da dune, area palustre, canali di bonifica, bosco misto e macchia mediterranea.

L'Oasi si trova all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria ([SIC IT9150032](#)) nel Comune di Vernole (Le). E' anche una Zona di Protezione Speciale ([ZPS IT9150014](#)).

L'Oasi, di 380 ettari, è un ambiente umido tra i più conservati e importanti dell'Italia meridionale, ultimo superstite della vasta zona paludosa e boscosa che si estendeva da Brindisi ad Otranto.

L' Oasi WWF Le Cesine si trova lungo una delle principali rotte migratorie e ospita numerosissimi uccelli acquatici. L'estensione della Riserva naturale Le Cesine è di 380 ettari.

L'Oasi WWF Il Rifugio Mellitto è un esempio di tipico ambiente stepposo della Murgia, dove il bosco originario pian piano sta sostituendo mandorli ed ulivi.

L'Oasi si trova nel Comune di Grumo Appula (Ba). L'area, di 6 ettari, è un insieme di ambienti a vegetazione mista, ben conservato. L'oasi Il Rifugio nasce nel 1992 grazie ad una donazione, a favore del WWF; da parte dei coniugi Colombo. A 400 metri di altitudine s.l.m. (con un dislivello di 50 metri) in località Selvella, nella Murgia Suagna, luogo incontrastato per la transumanza, un tempo patria di secolari boschi di querce.

L'Oasi WWF Monte Sant'Elia è una bellissima area collinare delle Murge orientali affacciata sulla gravina e sul golfo di Taranto, tipico ambiente steppico mediterraneo.

L'Oasi si trova all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria (SIC IT9130007) nel Comune di Massafra (Ta). E' anche una Zona di Protezione (ZPS IT9130007).

L'area, di 93 ettari, WWF protegge il paesaggio tipico pugliese dove si possono osservare insieme alle meraviglie della natura le tipiche strutture pugliesi: i trulli.

L'Oasi WWF di Torre Guaceto si trova all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria ([SIC IT9140005](#)) nei Comuni di Carovigno e Brindisi. E' anche una Zona di Protezione Speciale ([ZPS IT9140005](#)).



L'area, di 1800 ettari, è un tratto di costa tra i più conservati e rappresentativi della costa adriatica, con paludi e dune alte fino a 10 metri e una Torre saracena che racconta la storia di questa zona. In mare un habitat ricchissimo di vita, protetto in un'Oasi costiera, una delle poche in Italia.

L'Oasi WWF di Lago Salso è una zona umida costiera del golfo di Manfredonia, che rientra nel Parco Nazionale del Gargano.

L'Oasi si trova all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria ([SIC IT9110005](#)) nel Comune di Manfredonia (Fg). E' anche una Zona di protezione Speciale ([ZPS IT9110038](#)).

L'area, di 1.040 ettari, fa parte di una delle zone umide più importanti dell'Italia meridionale: il sistema delle zone umide di Capitanata. Nell'Oasi si alternano canneti e specchi d'acqua che accolgono, sia nei mesi invernali che in quelli estivi, moltissime specie di uccelli.

L'Oasi "Giacchino Carone" si trova nel Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba). L'area, di 2,5 ettari, si sviluppa lungo la destra orografica di un canale chiamato "Iama Baronale". Interessante è la presenza di una fitta vegetazione arbustiva di notevole interesse.

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

L'obiettivo del WWF è quello salvaguardare e migliorare questo lembo di vegetazione spontanea che, assieme al resto dell'alveo del canale, anch'esso dalle caratteristiche simili, hanno ormai assunto carattere di rarità in tutta la provincia di Bari e nel territorio pugliese in generale.

Nella regione italiana più povera di boschi esiste un'area che è riuscita a resistere agli incendi, all'urbanizzazione, alla costruzione di infrastrutture: sono i Boschi Romanazzi, nei comuni di Gioia del Colle e Putignano (Ba).

Un lembo di territorio che custodisce ancora il bellissimo paesaggio tipico pugliese, costellato di trulli disabitati, muretti a secco, masserie e ulivi secolari. Passeggiando in questo luogo senza tempo è possibile imbattersi in specie rare come la testuggine comune di Hermann, l'istrice e il colubro leopardino, il serpente più colorato d'Europa.

L'Oasi "Cesare Soria" è stata recentemente istituita per la volontà del proprietario del Parco di Masseria Soria di tutelare questo straordinario scrigno di Natura.

L'oasi è sito a sud dell'omonima masseria in località Marzagaglia - Gioia del Colle (BA) e fa parte di ciò che resta della vegetazione più settentrionale della gravina S. Croce a pochi metri dal Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine.

Nessuna Oasi del WWF della Regione Puglia rientra nelle aree contermini l'impianto

1.6 RETE ECOLOGICA TERRITORIALE REGIONALE PUGLIA



La Regione Puglia ha integrato il PPTR con la Rete Ecologica della Regione Puglia costituita da due principali elaborati grafici:

- la carta della Rete per la biodiversità (REB), strumento alla base delle politiche di settore in materia a cui fornisce un quadro di area vasta interpretativo delle principali connessioni ecologiche;
- lo Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente (REP-SD).

La carta per la REB costituisce uno degli strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche e delle norme in materia di biodiversità e più in generale di conservazione della natura. Essa considera:

- le unità ambientali naturali presenti sul territorio regionale;
- i principali sistemi di naturalità;
- le principali linee di connessione ecologiche basate su elementi attuali o potenziali di naturalità. Data la natura della carta, rappresentativa di uno stato attuale di valenze e funzionalità, essa presuppone periodici aggiornamenti e, ove necessario, approfondimenti a livello locale. Una prima versione della Carta è stata prodotta nell'ottobre 2009 dall'Assessorato regionale all'Ambiente, con le seguenti finalità;
- costituire la prima versione della distribuzione spaziale delle sensibilità rilevanti ai fini della biodiversità e della conservazione della natura in generale, da utilizzare come riferimento per il governo delle aree protette e la coerenza complessiva di Rete Natura 2000;
- concorrere allo Schema Direttore della Rete Ecologica Regionale Polivalente, uno dei progetti strategici del PPTR, nell'ambito dell'integrazione delle politiche territoriali ed ambientali regionali;
- fornire un quadro di riferimento di area vasta alle valutazioni ambientali del processo decisionale (VAS, VIA, Valutazione di incidenza).

Lo Schema REP-SD è definito come strumento che governa le relazioni tra gli ecosistemi e gli aspetti collegati di carattere più specificamente paesaggistico e territoriale. Assumono a tal fine un ruolo primario gli aspetti collegati alla bioversità ed ai relativi istituti di tutela, oggetto di specifiche politiche settoriali. In particolare, lo Schema utilizza come sua parte fondamentale gli elementi portanti della Rete

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

per la Bioversità (REB) presenti nella versione 2009 della relativa carta. Tali elementi concorrono quindi in modo determinante alla costruzione dello scenario ecosistemico di riferimento per il PPTR. Ad essi lo Schema combina (assumendo e ove necessario integrando in un'ottica di integrazione funzionale), elementi di altri Progetti strategici del Piano Paesaggistico-Territoriale a cui siano state riconosciute anche valenze per la funzionalità dell'ecosistema complessivo. In particolare, deriva elementi dal Patto città-campagna (PCC), dal progetto di valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (VPC) e dal sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (SIMD).



La rete ecologica regionale della Puglia adotta un modello morfo-funzionale. Tradizionalmente, la struttura geometrica da perseguire in un progetto di rete ecologica è quella che combina un sistema di nuclei forti con un sistema di linee di relazione. Gli elementi considerati sono:

- i nodi (core areas) a cui è assegnata la funzione di serbatoio di biodiversità e di sorgente di diffusione delle specie mobili verso altri nodi (in cui siano presenti altri segmenti delle relative meta popolazioni);
- i corridoi, ovvero di mobilità per le specie attuali e di captazione di nuove specie colonizzatrici;
- gli stepping stones, o nuclei di appoggio, unità intermedie che possono, opportunamente allineate, svolgere funzioni di rifugio e vicariare entro certi limiti un corridoio continuo;
- la matrice più o meno ostile entro cui si collocano gli elementi precedenti;
- le fasce tampone (buffer) che proteggono i nodi sensibili dalla matrice ostile.

Gli elementi precedenti possono ulteriormente essere declinati nei seguenti. Non tutti questi elementi trovano una corrispondenza a livello geografico nello Schema Direttore della REB della Puglia, alcuni potranno essere meglio definiti a livello di rete locale.

- A1.1 Nodi Principali - Sono le aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di uno o più habitat e specie d'interesse conservazionistico a livello regionale e sovraregionale che debbono essere conservate per mantenere la vitalità delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete.
- A1.2 Nodi Secondari - Comprendono le aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di uno o più habitat e specie d'interesse conservazionistico a livello regionale e sovraregionale che debbono essere conservate per mantenere la vitalità delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete con dimensioni territoriali più piccole.
- A2 Connessioni - sono aree territoriali funzionali a permettere la connessione, e lo spostamento delle popolazioni (animali e vegetali) tra le aree a massima naturalità e biodiversità tra/intra i nodi principali e secondari. Le connessioni a scala di paesaggio possono essere:
 - A2.1 Connessioni regionali e sovraregionali - comprendono le principali connessioni della regione e quelle verso l'esterno della regione
 - A2.2 Connessioni sub-regionali - comprendenti le aste connesse alle precedenti, di interesse funzionale per territori più ristretti
 - A2.3 Connessioni locali - costituite dal reticolo minuto della rete idrografica, delle formazioni lineari arbustive e dei muri a secco ricadenti all'esterno e all'interno dei nodi principali e secondari della rete. Comprendono elementi lineari impostati sulla rete idrografica, sulla rete dei muri a secco, sui filari con vegetazione spontanea.

Le connessioni possono essere classificate da un punto di vista ecologico-funzionale come:



	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

- Fasce di collegamento dinamico - Rappresenta un tipo di connessione che presuppone una gestione dinamica per il mantenimento del collegamento. Esempio più tipico è rappresentato dalle fasce boscate di connessione nelle quali lo sfruttamento della biomassa è organizzato in modo da lasciare a rotazione nel tempo macchie di bosco invecchiato con funzioni di stepping stones;
- Varchi ecologici reali e potenziali - Il significato è simile a quello indicato da De Togni (2004) con qualche lieve differenza. Si definiscono varchi ecologici le aree residue di idoneità ecologica in un territorio in progressiva antropizzazione. Questi lembi possono configurarsi come stepping stones in una matrice ricca di detrattori o bruschi restringimenti di corridoi in corrispondenza di aree fortemente antropizzate

All'interno delle connessioni possono essere individuati ad una scala locale diverse tipologie di corridoi così come riportati secondo una classificazione dei corridoi per la connettività delle rete (Bennett 1999) che distinguono i corridoi in:

- Corridoi (habitat corridors) si identificano come fasce lineari di vegetazione che permette una continuità fra due habitat di maggiore estensione. Si tratta di una continuità di tipo strutturale, senza implicazioni sull'uso relativo da parte della fauna e, quindi sulla loro efficacia funzionale, dipendendo quest'ultima da fattori intrinseci a tali ambiti (area del corridoio, ampiezza, collocazione rispetto ad aree analoghe, qualità ambientale, tipo di matrice circostante, ecc.) ed estrinseci ad essi (caratteristiche eto-ecologiche delle specie che possono, potenzialmente, utilizzarlo).
- Corridoi naturali (natural habitat corridors) possono essere ad esempio i corsi d'acqua e la vegetazione ad essi associata, le lame e le gravine ancora con presenza di habitat naturali o frammenti (patches) di habitat in condizioni ottimali o subottimali.
- Corridoi residuali (remnant habitat corridors) sono le fasce di vegetazione naturale intercluse fra aree trasformate dall'uomo. Sono il risultato di trasformazioni antropiche avvenute nella matrice paesistica.
- Corridoi di ambienti naturali secondari (regenerated habitat corridors) sono il risultato della rinaturalizzazione di aree precedentemente trasformate o disturbate.
- Corridoi naturali di origine antropica (planted habitat corridors) generalmente rientrano colture agricole, filari e alberature stradali, cinture verdi urbane.
- Corridoi di disturbo (disturbance habitat corridors) includono linee ferroviarie, strade, elettrodotti ed altre infrastrutture lineari tecnologiche. Caratteristica principale è che sono costituiti da fasce lineari che differiscono dalle aree limitrofe. Hanno effetti negativi sulle aree naturali circostanti (impatti diretti, effetto margine, ecc.).
- Connessioni a scala di paesaggio (landscape linkage) sono connessioni fisiche di ambiente naturale in grado di aumentare la connettività ad una scala di paesaggio (ad es. ambiti del PPTR).
- Mosaico ambientale (habitat mosaic) con questo termine si intende una configurazione di paesaggio che comprende un certo numero di habitat frammentati di differente qualità per le specie animali

A3 Stepping Stones - Corrispondono principalmente ad aree esterne ai nodi della rete, di alta valenza ecologica per la conservazione della biodiversità, tali da rappresentare elementi puntiformi generalmente

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

non in diretta continuità con la rete. Sono quelle aree che presentano una distribuzione strategica per la continuità della naturalità e sono immerse in una matrice agricola.

A4 Aree tampone (buffer zones) - aree esterne agli elementi della rete in grado di assicurare un'azione di minimizzazione delle azioni perturbative di origine antropica. Esse sono costituite da ambiti a variabile grado di integrità, su cui dare indirizzi gestionali e di tutela per mitigare, eliminare e prevenire possibili fattori di impatto e mantenere la connettività tra gli elementi della rete.

A5 Nuclei naturali isolati - Sono aree di sicura valenza ecologica per la conservazione della biodiversità, di ridotte dimensioni, tali da rappresentare elementi puntiformi alla scala di 1:25.000 e che rivestono un significato simile alle stepping stones poiché generalmente non sono in diretta continuità con la rete. In questa tipologia si ritrovano alcune zone ecotonali, grotte, rupi, pozze, zone umide ed alcune aree di fauna minore.

Le varie sorgenti di pressione vanno distinte in:



- lineari, in primis le grandi infrastrutture trasportistiche, che costituiscono barriera per i corridoi ecologici terrestri (con cui creano punto di conflitto) e causa fondamentale di frammentazione dell'area vasta; si aggiungono gli impatti da disturbo ed inquinamento;
- estese, in particolare le grandi aree insediate che a loro volta producono, sia pure con modalità differenti, gli impatti precedenti (frammentazione, inquinamento, disturbo); va considerata sorgente estesa anche l'agrosistema intensivo industrializzato, soprattutto quando costituisce matrice estesa su ampie superfici senza elementi almeno residuali di naturalità; la presenza di sorgenti di elevata estensione, magari combinata alla presenza di barriere lineari, comporta spesso la preclusione definitiva per gli spostamenti degli organismi mobili;
- puntuali; vi possono infine essere sorgenti (ad esempio cave, stabilimenti industriali critici) limitate spazialmente ma in grado di produrre elevati livelli di impatto su punti sensibili reti ecologiche almeno locali.

All'interno del PPTR viene individuata una REB di livello regionale, successivamente sarà necessario definire delle REB di livello locale, negli strumenti pianificatori quali PTCP e PUG, sulla base dei criteri definiti a livello regionale. Gli strati informativi della REB riguarderanno gli elementi di cui ai punti successivi. Tali elementi si intendono complessivamente rapportati agli ecosistemi di appartenenza che potranno avere gradi più o meno elevati di naturalità/antropizzazione. A tale riguardo la carta della REB terrà conto, secondo modalità da definire, della matrice strutturale in cui sono collocati gli elementi precedenti e delle principali criticità da frammentazione.

Il Piano Paesistico Territoriale riconosce il ruolo della biodiversità come fondamentale ai fini di uno sviluppo sostenibile e prende atto delle politiche di settore già esistenti in materia. Elemento fondante della REB è il "Sistema Regionale per la Conservazione della Natura della Puglia" DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1439.

Il Sistema Regionale per la Conservazione della Natura della Puglia secondo la D.G.R. n. 1439 è costituito "dalle aree protette nazionali, dalle zone umide di importanza internazionale, dalle aree previste ai sensi della Legge Regionale 19/97; esiste inoltre il sistema delle aree SIC e ZPS (individuate ai sensi delle Direttive Comunitarie 92/43 e 79/409) che pur non essendo classiche aree protette, con vincoli e divieti, hanno con queste in comune l'obiettivo della conservazione degli habitat e specie d'interesse comunitario."

Questo sistema nell'ottica della REB può assumere prevalentemente il ruolo di nodi e aree centrali della rete. Si tratta di un sistema formato da:

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

- 2 parchi nazionali ai sensi della L. 394/94;
- 16 altre aree protette nazionali (Riserve, Zone Ramsar, ecc.) istituite con apposito decreto/atto ministeriale;
- 3 aree marine protette;
- 18 aree protette regionali ai sensi della L.R. 19/97;
- 87 Siti della Rete natura 2000 di cui 10 (precedenti 20) ZPS ai sensi della Direttiva 79/409 e 77 SIC ai sensi della Direttiva 92/43.

La Puglia malgrado una elevata antropizzazione presenta elevati livelli di biodiversità, anche rispetto a molte altre regioni d'Italia. Sinteticamente si illustrano alcuni dati esplicativi, in Puglia sono presenti circa:

- 50 habitat della regione Mediterranea su 110 in Italia;
- 2.500 specie di piante il 42% di quelle nazionali;
- 10 specie di Anfibi su 37 presenti nell'Italia peninsulare;
- 21 specie di Rettili su 49 presenti nell'Italia peninsulare;
- 179 specie di Uccelli nidificanti su 250 presenti in Italia;
- 62 specie di Mammiferi su 102 presenti nell'Italia peninsulare;

A questi valori di tipo esclusivamente quantitativo corrisponde anche una elevata qualità relativa alla presenza di specie di flora e fauna rare e minacciate per le quali esistono obblighi di conservazione. In particolare per la loro individuazione si utilizzano le specie inserite nelle Direttive 79/409 e 92/43 CEE e nella Lista Rossa dei Vertebrati d'Italia. Tali specie richiedono una protezione rigorosa ai sensi delle direttive 79/409 e 92/43. Per una migliore analisi della funzionalità della rete rispetto alle specie presenti le stesse vengono associate in gruppi con esigenze ecologiche simili (Ecological Groups).

Per inquadrare la REB pugliese rispetto alle reti di ordine superiore, si è proceduto ad una verifica delle principali linee di relazione ecosistemica con il contesto, ovvero l'area vasta di ordine superiore.

Sistemi idrografici condivisi con regioni esterne:

- Direttrice dell'Ofanto
- Direttrice del Cervaro
- Direttrice del Fortore

Ambiti di naturalità su sistemi terrestri (boschi, praterie) che interessano anche regioni esterne:

- Rilievi boscati della Daunia-Irpinia
- Mosaici parzialmente boscati e/o a pascolo tra Murge e Lucania
- Mosaici delle gravine tra il Tarantino e la Lucania

Linee e punti rilevanti per rotte migratrici:

- Capo d'Otranto;
- Gargano;
- Laghi di Lesina e di Varano
- Zone umide costiere rilevanti per le rotte migratorie dell'avifauna (Cesine, Laghi Alimini, altri da definire)

Principali corsi fluviali Ecosistemi antropizzati significativi condivisi con regioni esterne:

- Principali ecosistemi unitari condivisi con altre Regioni
- Un aspetto che andrà valutato, in particolare per il Gargano, sarà l'eventuale esistenza di situazioni di isolamento biogeografico da salvaguardare attivamente, almeno per particolari

settori della biodiversità rispetto alla possibile contaminazione genetica derivante da organismi di origine esterna. Un ulteriore capitolo rilevante delle relazioni con i sistemi esterni è quello relativo ai sistemi marini, da considerare come possibile bersaglio vulnerabile di pressioni generate sulla terraferma (inquinamenti, scarichi di nutrienti).




Figura 3 – stralcio REB rete per la conservazione della biodiversità PRP Puglia- In rosso area impianto eolico.

Dallo stralcio su riportato è possibile desumere che solo con le opere connesse (cavidotto) si intercetta una connessione terrestre. Tuttavia, come noto, il cavidotto è interrato per lo più sulla viabilità, pertanto non saranno effettuate interruzioni della connessione individuata dalla REB.






Figura 4 – stralcio REP rete ecologica polivalente PRP Puglia. In rosso area impianto eolico e connessione

Come visibile anche in questo caso con le sole opere connesse si intercetta una connessione ecologica del tipo “anelli integrativi di connessione. Anche in questo caso si sottolinea come le opere interrato non comportino interruzioni delle connessioni individuate dalla REP.

1.7 PIANIFICAZIONE SOVRAREGIONALE

1.7.1 PIANO STALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Puglia è stato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale il 30 novembre 2005, pubblicato su G.U n.8 del 11-01-2006 e aggiornato il 16 febbraio 2017. Il PAI costituisce il Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell’articolo 17 comma 6 ter

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

della Legge 18 maggio 1989, n° 183; esso ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia. Esso è finalizzato a migliorare le condizioni dell'assetto idraulico e della stabilità dei versanti necessari a ridurre il grado di pericolosità e rischio. Possiamo sintetizzare nel dettaglio alcune delle finalità realizzate dal PAI:

- Definizione di un quadro di pericolosità idrogeologica;
- Definizione di interventi di mitigazione, controllo, prevenzione e regolarizzazione dei versanti e dei corsi d'acqua;
- Definizione di nuovi sistemi di difesa e controllo dell'evoluzione di fenomeni di dissesto ed esondazione.

Nell'art. 4 e 5 delle NTA, in relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alle prevenzioni di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici. Sono presentate tre aree a diversa pericolosità idraulica:

- Aree ad alta pericolosità (AP): secondo l'art.7, sono porzioni di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;
- Aree a media pericolosità (MP): secondo l'art.8, porzioni di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;
- Aree a bassa pericolosità (BP) secondo l'art.9, porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni;
- Fasce di pertinenza fluviale, secondo l'art.10.

Per quanto riguarda l'assetto geomorfologico, gli art. 11 e 12 delle NTA suddividono il territorio regionale in tre aree soggette a pericolosità da frana:

- Aree a pericolosità molto elevata (PG3);
- Aree a pericolosità elevata (PG2);
- Aree a pericolosità media e moderata (PG1).

Come si evince dalla cartografia seguente le turbine di progetto e le stazioni SE non rientrano nella perimetrazione delle aree a pericolosità frana. Per quanto riguarda la pericolosità idraulica, si segnala che il tratto del Cavidotto MT compreso tra le turbine **N05** e **N06** attraversa un'area classificata a **pericolosità idraulica media**. Le opere di connessione che intercettano i corsi d'acqua vengono interrati in corrispondenza di questi. In tali aree, il cavidotto verrà posato con metodologia T.O.C. (Trivellazione orizzontale controllata).






Figura 5 - Inquadramento delle opere di progetto sul P.A.I. Regione Puglia pericolosità idraulica

CRITICITÀ E COERENZE DEL PROGETTO CON IL PIANO/PROGRAMMA

Il Layout di progetto è stato definito anche in modo da evitare l'interessamento delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua. E' stata svolta, quindi, un'analisi puntuale su tutte le principali opere progettuali (aereogeneratori, strade, e cavi MT/AT). In particolare, per gli aereogeneratori si è valutato in fase preliminare la loro posizione planimetrica e altimetrica rispetto al reticolo fluviale. Il layout degli aereogeneratori è stato definito mantenendosi, dove possibile, ad una distanza superiore ai 150 m dall'asse dell'alveo che è stato, in tutti i casi, individuabile geomorfologicamente dai sopralluoghi in sito. Per quanto riguarda le nuove strade, si è cercato di diminuire al massimo le interferenze con il reticolo idrografico e di sfruttare il più possibile i percorsi stradali già esistenti, progettando e verificando in seguito le opere di attraversamento tali da non modificare il deflusso del reticolo idrografico. Per verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dalle NTA del PAI. In particolare, si è provveduto dapprima a valutare la portata di piena con tempo di ritorno $T_r=200$ anni e successivamente mediante le classiche formule di *Gaukler-Strikler* si è dimensionata la condotta (tubazione in *Armco* o *Pead*) necessaria a smaltire con opportuno franco di sicurezza, considerando anche eventuale trasporto superficiale della corrente, la portata bicentenaria. La stessa logica è stata utilizzata nella definizione del tracciato del cavo MT e AT che, in linea generale, per la sua conformazione (scavo a sez. aperta o TOC), già riduce i rischi ad esso connessi.

1.7.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - PPTR REGIONE PUGLIA

Il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia è in vigore dal 16 febbraio 2015 con Delibera della Giunta Regionale n. 176/2015. Il presente Piano ha sostituito il precedente Piano

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p) redatto ai sensi della Legge Galasso n.431/1985 e approvato con DGR n.1748 del 15 dicembre 2000. Ai sensi dell'art.106 comma 8 delle NTA del PPTR e dunque dalla sua approvazione, cessa di avere efficacia il PUTT/p. Infatti, sino all'adeguamento normativo del PPTR e agli adempimenti di cui all'art.99 perdura la delimitazione degli ATE (Ambiti territoriali estesi) e degli ATD (Ambiti territoriali distinti) al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari della Regione.

Il PPTR della Puglia persegue il fine di tutela e valorizzazione, nonché recupero e riqualificazione dei Paesaggi pugliesi in attuazione all'art.1 della l.r. 7 ottobre 2009, n.20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" della l.r. 19 Aprile 2015 e del D.lgs. 22 Gennaio 2004, n.42. Il PPTR disciplina l'intero territorio regionale e include tutti i paesaggi pugliesi, fornendo *in primis* un quadro conoscitivo e descrittivo al fine di riconoscere gli elementi essenziali di pregio e di identità del territorio pugliese.

Questo principio è legato alla volontà di interpretare quegli elementi e quelle regole come potenziali risorse per il progetto del futuro del territorio.

Gli ambiti del PPTR costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici individuati alla scala subregionale e caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative e culturali che ne connotano l'identità di lunga durata. Ogni ambito di paesaggio è articolato in figure territoriali e paesaggistiche che rappresentano le unità minime in cui si scompone a livello analitico e progettuale la regione ai fini del PPTR.



L'ambito è individuato attraverso una visione sistemica e relazionale in cui prevale la rappresentazione della dominanza dei caratteri che volta a volta ne connota l'identità paesaggistica. L'articolazione dell'intero territorio regionale in ambiti in base alle caratteristiche naturali e storiche del territorio regionale richiede che gli ambiti stessi si configurino come ambiti territoriali-paesaggistici, definiti attraverso un procedimento integrato di composizione e integrazione dei tematismi settoriali (e relative articolazioni territoriali); dunque gli ambiti, si configurano come sistemi complessi che connotano in modo integrato le identità co-evolutive (ambientali e insediative) di lunga durata del territorio.

La perimetrazione degli ambiti è dunque frutto di un lungo lavoro di analisi complessa che ha intrecciato caratteri storico-geografici, idrogeomorfologici, ecologici, insediativi, paesaggistici, identitari; individuando per la perimetrazione dell'ambito volta a volta la dominanza di fattori che caratterizzano fortemente l'identità territoriale e paesaggistica. Gli 11 ambiti di paesaggio in cui si è articolata la regione sono stati individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori mediante l'analisi morfotipologica e l'analisi storico-strutturale. L'analisi morfotipologica, risultato interpretativo sintetico di tutti i tematismi del territorio fisico sopra citati ha portato a una individuazione degli ambiti a partire dalla individuazione delle singole figure territoriali-paesaggistiche; in questo modo è stata disegnata la carta dei paesaggi della Puglia che mette insieme tutte le figure territoriali-paesaggistiche individuate; a partire da questa visione di insieme sono stati individuati gli ambiti come aggregazione di unità minime, ovvero di figure territoriali e paesaggistiche; questa analisi è si è intrecciata con lo studio e la rappresentazione dei paesaggi storici della Puglia, che confluisce nella definizione delle relazioni fra insediamento umano e ambiente nelle diverse fasi storiche, anche in questo caso individuando regole, permanenze, dominanze.

Ambiti di paesaggio

Il PPTR individua degli ambiti di paesaggio per il territorio pugliese e rappresentanti un'articolazione completa e coerente con il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio art. 135, comma 2. Gli ambiti costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici individuati a scala subregionale e caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative e culturali che connotano l'identità di lunga durata. Gli 11 ambiti di paesaggio in cui si articola la Regione (per la cui descrizione si rimanda all'elaborato 5: Schede degli ambiti paesaggistici del PPTR) sono individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori quali:

- La conformazione storica delle regioni geografiche;

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

- I caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- I caratteri ambientali ed ecosistemici;
- Le tipologie insediative: città, reti infrastrutturali, strutture agrarie;
- L'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- L'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

Ogni ambito di paesaggio è articolato in figure territoriali e paesaggistiche che rappresentano le unità minime in cui si scompone a livello analitico e progettuale la Regione. L'insieme delle figure territoriali definisce l'identità territoriale e strutturale. Per **FIGURA TERRITORIALE** si intende un'entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione.

Di ogni figura territoriale-paesistica individuata vengono descritti e rappresentati i caratteri identitari costituenti (struttura e funzionamento nella lunga durata, invarianti strutturali che rappresentano il patrimonio ambientale, rurale, insediativo, infrastrutturale); il paesaggio della figura territoriale paesistica viene descritto e rappresentato come sintesi degli elementi patrimoniali.


Per la descrizione e interpretazione delle figure territoriali costituenti gli ambiti, anche se l'ultima versione del Codice semplifica la definizione, parlando all'**art. 135 di "caratteristiche paesaggistiche" e all'art. 143 comma 1 i) "di individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità"**, si è preferito utilizzare l'impianto analitico della prima versione che definiva per ogni ambito le tipologie paesaggistiche (le "figure territoriali del PPTR"); la rilevanza che permette di definirne i valori patrimoniali secondo gli indicatori complessi individuati nel documento programmatico; il livello di integrità (e criticità), che permette di definire il grado di conservazione dei caratteri invarianti della figura e le regole per la loro riproduzione.

La descrizione dei caratteri morfotipologici e delle regole costitutive, di manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le "invarianti strutturali" della stessa.

Secondo il PPTR l'area oggetto di studio ricade all'interno di due ambiti di paesaggio:

La campagna Brindisina e Tavoliere Salentino

Il primo ambito di paesaggio in cui è previsto il parco eolico di Progetto (*opere connesse di collegamento alla RTN*) è la **Campagna Brindisina** ed è caratterizzato da un bassopiano irriguo con ampie superfici a seminativo, vigneto e oliveto. A causa della mancanza di evidenti e caratteristici segni morfologici e di limiti netti tra le colture, il perimetro dell'ambito si è attestato principalmente sui confini comunali. In particolare, a sud-est, sono stati esclusi dall'ambito i territori comunali che, pur appartenendo alla provincia di Brindisi, erano caratterizzati dalla presenza del pascolo roccioso, tipico del paesaggio della Campagna Brindisina.






All'interno dell'ambito della Campagna Brindisina, i corsi d'acqua rappresentano la più significativa e rappresentativa tipologia idrogeomorfologica presente. Poco incisi e maggiormente ramificati alle quote relativamente più elevate, tendono ad organizzarsi in traiettorie ben definite, anche se morfologicamente poco significative, procedendo verso le aree costiere dell'ambito.

L'ambito comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l'entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l'area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila ettari. Si tratta di un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività.

Il paesaggio rurale della Campagna Brindisina ha come primo elemento distintivo la percezione di un grande territorio aperto: un bassopiano compreso tra i rialzi terrazzati delle Murge e le deboli alture del Salento. L'oliveto, pur rimanendo la coltura dominante dell'ambito, non risulta così caratterizzante come

PIANA BRINDISINA	Superficie compresa nell'ambito per ente	Superficie compresa nell'ambito/superficie totale dell'ente locale (%)
Superficie totale	1.081,92	
Province:		
Brindisi	1.081,92	59%
Comuni:		
Brindisi	329,16	100%
Carovigno	7,15	6,77%
Cellino San Marco	37,45	100%
Erchie	44,11	100%
Francavilla Fontana	175,18	100%
Latiano	54,85	100%
Mesagne	122,42	100%
Oria	83,47	100%
San Michele Salentino	26,21	100%
San Pietro Vernotico	46,05	100%
San Vito dei Normanni	66,40	100%
Torre Santa Susanna	54,85	100%
Villa Castelli	34,63	100%



	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

in altri territori, e raramente lo si ritrova come monocoltura prevalente: sovente, infatti, è associato al frutteto o ai seminativi, spesso è presente in mosaici agricoli dove prevalgono le colture orticole. Anche il vigneto risulta essere una tipologia che costituisce tipo caratterizzante il paesaggio, sia per i suoi caratteri tradizionali, ma più spesso per i suoi caratteri di paesaggio artificializzato da un'agricoltura intensiva che utilizza elementi fisici artificiali quali serre e coperture in films di plastica.

Analizzando nello specifico i fenomeni insediativi l'ambito brindisino assume il carattere di "terra di passaggio" in cui si confrontano forti tensioni insediative: lungo la SS 613 verso Lecce, e lungo le SS7 e SS7 verso Taranto insediamenti produttivi lineari caratterizzano le triangolazioni Brindisi-San Vito e Brindisi-Mesagne- Latiano. E' interessante notare che verso nord, i comuni di San Vito e Francavilla Fontana presentano un processo di dispersione insediativa che si estende pervasivamente lungo le radiali, riproducendo in nuce i processi di dispersione della valle d'Itria, spesso appoggiandosi alla parcellizzazione fondiaria della riforma oppure semplicemente lungo le principali radiali di collegamento tra i centri che fungono da attrattore lineare. Ad esempio, Francavilla diviene "terra di snodo" legando l'asse Brindisi-Lecce all'asse Taranto- Lecce che segna il limite inferiore dell'ambito; lungo la direttrice Francavilla-Oria-Torre Santa Susanna si susseguono, infine, edificazioni lineari di tipo prevalentemente produttivo.


Il PPTR individua "Beni Paesaggistici" costituiti dagli immobili e dalle aree di cui all'art.134 del Codice e sottoposti a disposizioni di cui al Titolo VI del Piano stesso. L'individuazione costituisce il riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali aree.

Gli "Ulteriori Contesti" sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifiche discipline di salvaguardia e utilizzazione ai sensi dell'art. 143 comma 1, lettera e) del Codice, finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione.

Il secondo ambito di paesaggio in cui è previsto il parco eolico di progetto è **Tavoliere Salentino**, a sua volta suddiviso in 5 figure paesaggistiche. Il sub ambito in cui ricade il progetto è denominato "10.2- La terra dell'Arneo".

La terra d'Arneo è una regione della penisola salentina che si estende lungo la costa ionica da San Pietro in Bevagna fino a Torre Inserraglio e, nell'entroterra, dai territori di Manduria e Avetrana fino a Nardò. Si chiama Arneo dal nome di un antico casale di epoca normanna situato appena a nord ovest di Torre Lapillo.

Il sistema insediativo è costituito dai centri di media grandezza di Guagnano, Salice Salentino, Veglie, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Leverano e Copertino, che si sono sviluppati in posizione arretrata rispetto alla costa, a corona del capoluogo leccese su cui gravitano a est e al quale sono relazionati tramite una fitta rete viaria a raggiera.





Così come indicato chiaramente nella Scheda del PPTR dedicata all’*Ambito del Tavoliere Salentino*, questo interessa la parte nord della Provincia di Lecce, la parte sud-orientale della Provincia di Taranto (con i territori comunali di Fragagnano, San Marzano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Manduria, Avetrana) ed alcuni comuni a sud della Provincia di Brindisi (Torchiarolo, San Donaci, San Pancrazio); si estende dal Mar Adriatico al Mar Jonio e presenta le seguenti caratteristiche distintive che lo caratterizzano:

- una morfologia pianeggiante con scarsa diffusione di pendenze significative;
- una intensa antropizzazione agricola del territorio, con un terreno calcareo con rocce spesso affioranti e forme carsiche quali doline e inghiottitoi;
- il tipico “mosaico” di uliveti, vigneti e seminativi separati dai muretti a secco che caratterizza gran parte aree dell’Ambito;
- aree costiere con cordoni di dune e aree umide a ridosso della costa;
- bacini endoreici aventi come recapiti finali inghiottitoi che alimentano gli acquiferi sotterranei (falda profonda);
- una rete di numerosi piccoli centri collegati fra loro da una fitta viabilità provinciale.

In assoluta coerenza con quanto riportato nel **PPTR** viene di seguito riportata una descrizione dell’area dell’impianto eolico in progetto facendo esplicito riferimento alle Strutture che descrivono i caratteri del paesaggio della Figura Territoriale della campagna Brindisina così come individuate dal PPTR, ovvero:

- Struttura idro – geo – morfologica
- Struttura ecosistemica ed ambientale
- Struttura antropica e storico culturale

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

Struttura idrogeomorfologica:

- Componenti idrologiche
- Componenti geomorfologiche

Struttura ecosistemica e ambientale:

- Componenti botanico-vegetazionali
- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

Struttura antropica e storico culturale:

- Componenti culturali e insediative
- Componenti dei valori percettivi

Dalla sovrapposizione del progetto con le tavole del PPTR si rileva quanto segue:

Struttura idrogeomorfologica

Il PPTR individua fra le componenti sia i beni paesaggistici che gli UC (ulteriori contesti). Fra i beni paesaggistici individuati dal D.lgs n. 42/2004. troviamo:

- Territori costieri, laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua

Gli Ulteriori contesti sono costituiti da:

- Componenti geomorfologiche (lamine, doline, geositi, cordoni, versanti)
- Componenti idrologiche (reticolo RER di connessione, sorgenti, aree soggette a vincolo idrogeologico)

Dalle analisi si evince che le opere di connessione MT attraversano un'area di reticolo idrografico RER con fascia di rispetto di 100 m.

Le NTA del PPTR al capo II, art. 40 e art. 41 individuano e classificano le componenti idrologiche e i loro UCP. Per quanto concerne le misure di salvaguardia e di utilizzazione del Reticolo Idrografico di connessione alla R.E.R, all'art.47 comma 3, le NTA descrivono gli usi ammissibili, i piani e i progetti previo accertamento di compatibilità paesaggistica. Sono consentite tutte le trasformazioni:

“b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a patto che garantiscano la salvaguardia e il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico [...], non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettano visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua,[...] assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione.

b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti.

b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.”

Per ovviare a tal problema, la realizzazione del cavidotto di collegamento alla stazione verrà realizzato prevedendo un attraversamento sotterraneo con la tecnica T.O.C che non danneggerà la continuità ecologica dei corsi d'acqua né la qualità percettiva del paesaggio circostante.






Figura 6 - Inquadramento della componente idrogeomorfologica PPTR Puglia

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

Struttura ecosistemica e ambientale

Le componenti botanico-vegetazionali e naturalistiche del PPTR, comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti:

Per i beni paesaggistici troviamo:

- Boschi e foreste, zone umide e parchi e riserve regionali con fascia di rispetto di 100 m,

Per gli ulteriori contesti invece troviamo

- Aree umide, prati e Pascoli naturali, formazioni arbustive, aree di rispetto dei boschi e dei parchi(100 m), siti di rilevanza naturalistica

Il parco eolico di progetto non incide su alcuna area sopraelencata.

Per la parte naturalistica si evince che gli aerogeneratori di progetto non interferiscono con aree protette SIC e ZPS presenti; in particolare:

- **EUAP0543 "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci"**, Riserva naturale regionale orientata, distantecirca 15 km dalla turbina N01,
- **EUAP0579 "Bosco di Cerano"**, Riserva naturale regionale orientata, distante circa 25 km dalla turbina N02,
- **SIC IT9140007 "Bosco Curtipetrizzi"**, distante circa 12 m dalla turbina N02,
- **SIC IT9140006 "Bosco di Santa Teresa"**, distante circa 16 km dalla turbina N02,
- **SIC IT9140004 "Bosco I Lucci"**, distante circa 16 km dalla turbina N01,
- **SIC IT9140001 "Bosco Tramazzone"**, distante circa 21 km dalla turbina N02,
- **SIC IT9150027 "Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto"**, distante circa 5,8 km dalla turbinaN06,
- **SIC IT9150031 "Masseria Zanzara"**, distante circa 12 km dalla turbina N06.

Le aree IBA e SIC, rientrando all'interno dell'area contermine progettuale di 10.000 m inducono all'elaborazione di approfondimenti sulle matrici flora e fauna attraverso una relazione VINCA nella quale valutare i potenziali impatti e le relative forme di mitigazione.

L'intervento proposto inciderà marginalmente sulle specie arbustive e arboree autoctone (principalmente coltivazione arborea). L'interferenza è data dalla costruzione di piazzole, di nuove strade per l'accesso alle piazzole, di slarghi di manovra. Gli impatti saranno però mitigati perché si prevede in una fase postuma di dismissione, una rinaturalizzazione del sito come compensazione all'opera realizzata.

L'intervento proposto non inciderà sulle perimetrazioni della struttura ecisistemica e ambientale.






Figura 7 - Inquadramento della componente ecosistemica e ambientale PPTR Puglia

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

Struttura antropica e storico-culturale e percettiva

Le componenti storico culturali e insediative sono individuate dal PPTR secondo l'art.74 delle NTA e comprendono:

- I beni paesaggistici ai sensi del D.lgs. n.42/2004 (art.142 lettera h) aree gravate da usi civici, aree archeologiche, vincolo paesaggistico art. 136, rete dei tratturi)
- Ulteriori contesti (città consolidata, stratificazione insediativa, paesaggi rurali)

Per le componenti percettive individuate all'art. 84 delle NTA, sono stati considerati:

- Stadi a valenza paesaggistica
- Strade panoramiche
- Luoghi panoramici
- Coni visuali

Gli aerogeneratori e le opere di connessione di progetto risultano essere prossimi ad aree di rispetto di siti storico culturali ed aree a rischio archeologico ma senza intersecare direttamente i beni e le loro aree di pertinenza, così come riportato dalla cartografia.

Di seguito sono segnalati i siti storico culturali rilevati dal PPTR compresi in un buffer di 2 chilometri rispetto alla posizione degli aerogeneratori di progetto:

COMUNE DI SALICE SALENTINO

- Masseria San Paolo: segnalazione architettonica ubicata a circa 2,225 km dalla turbina N06;

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

- S. Antonio alla Macchia: segnalazione architettonica ubicate a circa 2,721 km dalla turbina N01
- Masseria Marcianti: segnalazione architettonica ubicate a circa 0,647 km dalla turbina N02
- Masseria Lello Bello : segnalazione architettonica ubicate a circa 0,714 km dalla turbina N01
- Masseria Morigine: segnalazione architettonica ubicate a circa 0,848 km dalla turbina N05
- Masseria Caragnoli: segnalazione architettonica ubicate a circa 2,128 km dalla turbina N02
- Masseria Torrevecchia: segnalazione architettonica ubicate a circa 1,704 km dalla turbina N05

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

- Masseria Tirignola : segnalazione architettonica ubicata a circa 2,047 m dalla turbina N01 ;

COMUNE DI ERCHIE


- Masseria Argentone : segnalazione architettonica ubicata a circa 2,795 m dalla turbina N04 ;

COMUNE DI AVETRANA

- Masseria Centonze : segnalazione architettonica ubicata a circa 2,010 m dalla turbina N06 ;

Si fa notare, inoltre, che i cavidotti dell'impianto non attraversano le fasce di rispetto delle Masserie menzionate che sono comunque interrati e saranno realizzati al di sotto di sedi stradali esistenti.

In alcuni punti si renderà necessario il momentaneo abbattimento di tratti di muretti a secco per consentire gli allargamenti necessari al passaggio dei mezzi di trasporto speciali utilizzati per il trasporto dei componenti di impianto (pale, tronchi di torre tubolare, hub, navicella). Terminata la costruzione dell'impianto il muretto sarà completamente ricostruito rispettando le dimensioni originarie, ed utilizzando per quanto più possibile lo stesso pietrame.



Tipico sede stradale trasporti eccezionali

Sotto il profilo archeologico, il parco di progetto non interferisce con alcuna area a rischio archeologico né con tratturi.

Per la componente insediativa e storico culturale, si fa riferimento agli art. 77 (*indirizzi per le componenti culturali e insediative*), art.78 (*direttive per le componenti culturali e insediative*) art.82 (*misure di salvaguardia per le componenti culturali e insediative*), per i quali non sono consentite:

- trasformazioni che compromettano la conservazione dei siti storici,
- nuove costruzioni, impianti,
- attività estrattive,
- costruzioni di strade che comportino rilevanti movimenti di terra e compromissione del paesaggio.

Le opere di connessione in quanto percorrono strade esistenti, non provocano gravi danni all'ambiente e non compromettono né i corridoi ecologici né la fruibilità e l'accessibilità agli stessi.






Figura 8- Inquadramento della componente antropica, storico-culturale e percettiva PPTR Puglia

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

1.7.3 IL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO-PAESAGGIO (PUTT/P)

Attualmente in Regione Puglia è vigente il PPTR, in ogni caso di seguito verrà esaminato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.), approvato con delibera Giunta Regionale n° 1748 del 15 Dicembre 2000. Il P.U.T.T./P. è uno strumento di pianificazione territoriale sovraordinato agli strumenti di pianificazione comunale, che ha la finalità primaria di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali ed in particolare di quelle paesaggistiche suddividendo il territorio in ambiti territoriali di differente valore classificandolo come segue:

- ambito di **valore eccezionale ("A")**, laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- ambito di **valore rilevante ("B")**, laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- ambito di **valore distinguibile ("C")**, laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- ambito di **valore relativo ("D")**, laddove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;
- ambito di **valore normale ("E")**, laddove è comunque dichiarabile un significativo valore paesaggistico – ambientale.

L'area di progetto occupata sia dagli aerogeneratori che dalle opere di connessione non rientra in ambiti di valore rilevante "B" o eccezionale "A".

La maggior parte dell'opera di progetto ricade in *Ambiti territoriali Estesi* classificati come **"valore distinguibile" ("C")** ove non sussistono prescrizioni vincolistiche. Le restanti aree prive di retino in cartografia vengono definite dal Piano come *"valore normale" ("E")* non gravanti da alcun vincolo paesaggistico.















Figura 9- Inquadramento del progetto su PUTTP/ATE Puglia



IMPIANTO EOLICO NEXT2

-  Aerogeneratori
-  IMPIANTO DI ACCUMULO
-  SSE CONDIVISA
-  SE ESISTENTE ERCHIE 380-150 KV
-  SE SATELLITE
-  RACCORDO AEREO AT 380 KV
-  CAVIDOTTO_AT INTERRATO
-  CAVIDOTTO MT

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	



In generale, con riferimento alle aree sottoposte ad ambiti di tutela, è evidente come l'imposizione sull'area oggetto d'intervento di una "tutela diretta", non rappresenta certo un vincolo di immodificabilità assoluta, ma subordina l'esecuzione degli interventi all'acquisizione del parere degli enti competenti.

Negli ambiti di **valore rilevante "C"** la tutela del bene è tendente alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. Per le zone dichiarate dal **valore eccezionale "A" e "B"**, secondo l'art.2.02 delle NTA, devono essere perseguiti obiettivi di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale oltre all'integrità visuale e alla riqualificazione locale. L'art. 3.05, comma 2.2 prevede il mantenimento dell'assetto geomorfologico e l'individuazione di modi volti alla conservazione del suolo e al ripristino dell'equilibrio ambientale. Sono previsti, infine, interventi di difesa dall'inquinamento di sorgenti e acque superficiali e sotterranee. Viene, inoltre, prescritto di:

- Evitare il danneggiamento di specie autoctone,
- Evitare la modificazione dell'assetto idrogeologico,
- Apertura di nuove strade o piste e ampliamento di quelle esistenti,
- Attività estrattive e allocazione di discariche,
- Predisporre attività di recupero ambientale.

La possibilità di allocare insediamenti produttivi o abitativi, tralicci, antenne, linee aeree prevede delle eventuali opere di mitigazione nelle zone A e B.

Le opere di connessione alla stazione che incidono su un'area di tutela permettono di sfruttare le strade esistenti senza alterare la componente naturalistica e ambientale del luogo, nel pieno rispetto delle norme di conservazione e valorizzazione previste ed elencate precedentemente.

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

1.7.4 PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PRAE)

Con Deliberazione 15 maggio 2007 n.580, la Giunta Regionale ha pubblicato sul BURP 23.05.2007 n.76 in via definitiva il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). Nel 2019 è stata pubblicato sul BURP la l.r. 22/2019 che rappresenta la nuova legge quadro regionale sulle attività estrattive. La norma va ad abrogare la l.r. 37/85 determinando nuove novità legislative. Il PRAE delinea un quadro normativo, articolato e completo all'interno del quale possa trovare collocazione qualsiasi attività di trasformazione del territorio finalizzata ai materiali per costruzioni edilizie, idrauliche, stradali, compreso pietre ornamentali e comunque tutti materiali non compresi nella prima categoria (miniere) così come definite dal R.D. n.1443 del 29 luglio 1927. L'art.31 della l.r. 37 del 22 maggio 1985 individua le finalità del Piano:

- Individuare, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico-produttive, delle zone suscettibili e più favorevoli per lo sviluppo dell'attività estrattiva decennale, per cave esistenti e nuove,
- Conciliare le esigenze industriali legate all'estrazione e trasformazione dei materiali con i principi di salvaguardia ambientale,
- Fornire norme e prescrizioni cui le attività dovranno adeguarsi,
- Indicare le norme, i criteri e le modalità di attuazione per aree maggiormente interessate e/o degradate da attività estrattive,
- Valutazione dei fabbisogni, per ogni singola classe di materiali, del mercato regionale, nazionale ed estero, nel medio e lungo periodo e programmazione nell'arco del decennio dello sviluppo del settore secondo le esigenze tecnologiche e produttive,
- Disposizione delle norme per l'apertura e l'esercizio di nuove cave,
- Individuazione di zone carenti di recupero ambientale nell'ambito territoriale.

L'obiettivo principale del PRAE è dunque quello di coniugare la necessità di reperire materiali necessari allo sviluppo socioeconomico attraverso un uso corretto del territorio in coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistico-ambientali vigenti. Proprio con riferimento a quanto sopra, la disciplina delle attività estrattive mira ad una più corretta razionalizzazione della risorsa del territorio. Secondo le norme del PRAE di prima approvazione (DGR n.580 del 2007) l'attività estrattiva viene regolamentata per "bacini estrattivi" individuati e perimetrati in tre tipologie differenti:



- BPP-bacini da sottoporre a piano particolareggiato, relativo ad aree di rilevante interesse economico oltre che ambientale,
- BC-bacini di completamento (con cave in attività),
- BN-bacino di Nuova Apertura (senza cave in attività).

Per ciascuna differente area estrattiva è prevista la redazione di Piani Attuativi che, a seconda della tipologia stessa, saranno particolareggiati, di riordino o di bacino da redigere sulla scorta delle previsioni del PRAE.

L'attività estrattiva del PRAE è attuata sul territorio tramite Piani di Bacino e Piani Particolareggiati. Il progetto del parco eolico non ricade in aree perimetrata dal Piano.

1.7.5 PIANO TUTELA DELLE ACQUE (PTA) REGIONE PUGLIA

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), introdotto dalla normativa italiana dal D.Lgs. n.152 del 1999 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" e attualmente sostituito dal D-Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia di ambiente" disciplina il governo delle acque del territorio.

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

Strumento dinamico di conoscenza e pianificazione, che ha come obiettivo la tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi delle risorse idriche al fine di perseguire un utilizzo sano e sostenibile.

Il PTA della Puglia contiene i risultati di un'analisi conoscitiva e delle attività di monitoraggio relativa alla risorsa idrica, l'elenco dei corpi idrici e delle aree protette, individua interventi finalizzati alla qualità ambientale oltre a misure necessarie alla tutela complessiva dell'assetto idrico.

Il PTA della Regione Puglia è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1441 del 04 Agosto 2009 e con DGR n.1333 del 16/07/2019 è stata adottata la proposta relativa al primo aggiornamento del PTA 2015-2021 comprensiva del RA e della Sintesi non tecnica, già approvato con D.C.R n. 230 del 20.10.2009.

Il PTA mira alla tutela quali-quantitativa delle acque superficiali, marine, costiere e sotterranee. Gli obiettivi sono dunque:

- Prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- Mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
- Impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

Gli obiettivi specifici attraverso cui il PTA intende perseguire le finalità generali sono:

- Individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- Individuazione di un sistema di misure volte alla tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici (destinati all'estrazione acqua potabile, alla balneazione, alla vita dei pesci, alla vita dei molluschi);
- Individuazione e mantenimento del deflusso minimo vitale per i corpi idrici superficiali;
- Disciplina degli scarichi nel rispetto dei valori limite fissati dallo Stato, nonché definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- Adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;
- Individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- Individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche;
- Individuazione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie.

In riferimento al PTA della Regione Puglia, il sito oggetto del presente studio tutti gli aerogeneratori ricadono in

area di tutela quali quantitative;Le opere connesse ricadono invece in Area vulnerabile alla contaminazione salina.

Il PTA individua, attraverso il sistema informativo Wms online, le aree sottoposte a depuratori nello scenario 2021 e gli agglomerati presenti negli ultimi 6 anni. Nell'area buffer di 10.000 metri sono stati individuati 12 agglomerati e 6 depuratori nello scenario 2021 proposto dal Piano.






Figura 10- Stralcio Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, scala 1:20.000

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

Alla luce di quanto emerso dalle cartografie, considerato che trattasi di opere il cui esercizio non prevede prelievi ai fini irrigui o industriali, l'intervento risulta compatibile con il PTA Regione Puglia.

1.7.6 PIANO FAUNISTICO VENATORIO

Con l'art.7 della Legge Regionale 20 dicembre 2017, n.59 (*"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il Prelievo venatorio"*) la Regione Puglia assoggetta il territorio agro-silvo-pastorale a pianificazione faunistico venatoria finalizzata alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della popolazione e, per le altre specie, al conseguimento della densità ottimale mediante riqualificazione delle risorse ambientali e regolamentazione del prelievo venatorio. In conformità alla normativa nazionale n.157/1992 e ss.mm.ii, la Regione Puglia sottopone per una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30%, il territorio a protezione della fauna selvatica, conformandosi alla legge del 6 dicembre n.394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) e alle relative norme regionali di recepimento. Il PVFR ha una durata quinquennale e istituisce:

- ATC,
- Oasi di protezione,
- Zone di ripopolamento e cattura,
- Centri privati di produzione della fauna selvatica,
- Zone per l'addestramento dei cani,
- Aziende faunistico venatorie,
- Fondi chiusi,
- Aree percorse da incendi,
- Aree protette regionali.

Attualmente, la Puglia ha adottato nella seduta di Giunta regionale del 29/05/2019 la D.G.R n. 940 il nuovo Piano Faunistico Venatorio per il quinquennio 2018-2023.

Il PFVR è lo strumento tecnico attraverso cui la Regione assoggetta il territorio alla pianificazione faunistica ed ha durata quinquennale. Il PFV permette il coordinamento tra tutti i PFV provinciali nei quali vengono individuati territori destinati alla protezione, alla riproduzione della fauna selvatica, a zone per la caccia privata e programmata.

Il Piano determina i criteri per l'individuazione di territori da destinare alla costruzione di aziende faunistiche, agro-turistiche e dei centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Dalla cartografia seguente risulta che l'area di progetto è esterna alle aree perimetrare dal piano e specialmente da oasi di protezione o aree protette. Le turbine di Progetto non rientrano in area dichiarata oasi di protezione.






Figura 11- Inquadramento Piano Faunistico Venatorio 2018-2023 Regione Puglia

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

Pertanto, alla luce dell'attuale normativa, il e delle previsioni del Progetto, l'opera risulta compatibile con le previsioni del piano.

1.7.7 LEGGE QUADRO PER INCENDI BOSCHIVI

La legge quadro del 21 novembre 2000 n.353 in materia di incendi boschivi disciplina una delle principali cause di dissesto ambientale a carattere prevalentemente antropica. La legge è finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio nazionale boschivo ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (art.1, comma 1, lg.cit). Le disposizioni partono dalla definizione di "incendio boschivo" visto come *"fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree"* (art. 2), per giungere alla disciplina post-incendio.

Il sistema vincolistico determinato già precedentemente dalla lg 29 ottobre 1993, n.428, è stato rimodulato dalla legge quadro oggi vigente e dalle Regioni alle quali è affidato il compito di garantire l'attuazione e il rispetto dei principi sanciti dalla legge quadro. L'obiettivo della legge è quello di prevedere e prevenire incendi boschivi adottando misure di prevenzione mirate partendo dall'individuazione della tipologia vegetativa e dai periodi a maggior rischio incendi (in base ai venti).

Il legislatore ha inserito all'interno della legge dei vincoli tassativi alle attività di godimento e di utilizzazione delle aree percorse dal fuoco al fine di evitare attività incendiarie a scopo speculativo e tra questi troviamo:

- Divieto decennale di realizzare edifici, strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive. Qui rientrano opere sui soprassuoli e sottosuoli.
- Divieto relativo (non assoluto) quindicennale di esercitare attività di rimboschimento e ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
- Divieto decennale di pascolo e caccia sul soprassuolo delle zone boscate percorse dal fuoco.
- Il divieto di mutare per almeno quindici anni (indicazione minimale, elevata da alcune Regioni), la destinazione d'uso della zona interessata da incendio rispetto all'utilizzazione urbanistica antecedente l'evento combustivo. L'unica deroga al divieto è ammessa per la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Le opere non ricadono in aree perimetrate (Cfr.O3Q5NM4_StudioFattibilitàAmbientale_38- Carta aree percorse dal fuoco)




Figura 12- Aree percorse dal Fuoco- fonte: Piano Faunistico Venatorio 2018-2023 Regione Puglia

LEGENDA



AREE PERCORSE DAL FUOCO

- RAPF2021
- RAPF2020
- RAPF2019
- RAPF2018
- RAPF2017
- RAPF2016
- RAPF2015
- RAPF2014
- RAPF2013
- RAPF2012
- RAPF2011
- RAPF2010
- RAPF2009
- RAPF2008
- RAPF2007
- RAPF2006
- RAPF2005
- RAPF2004
- RAPF2003
- RAPF2002
- RAPF2000
- RAPF2001

1.7.8 CENSIMENTO DEGLI ULIVETI MONUMENTALI

La regione Puglia con la Legge Regionale n. 14/2007 tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologico-ambientale e degli elementi peculiari caratterizzanti l'identità storica e culturale della regione. La legge regionale vieta il danneggiamento, l'abbattimento e il commercio di ulivi monumentali e promuove la loro immagine sul paesaggio ai fini della D.G.R 1227/2011 (tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali). Il DGR 1491/2020 ha aggiornato l'elenco degli uliveti monumentali e censito più di 457 ulteriori esemplari.

Nell'area di progetto e nelle aree limitrofe non sono stati individuati alberi di ulivo da salvaguardare e tutelare.

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

1.7.9 VINCOLO IDROGEOLOGICO -REGIO DECRETO N.3267/1923

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. Partendo da questo presupposto, detto Vincolo, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul territorio. Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l'intervento richiesto può produrre i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/23. Le opere non ricadono nella perimetrazione di vincolo idrogeologico secondo la Legge 3267/23. La localizzazione delle posizioni dei sostegni, infatti, è stata studiata dopo sopralluogo e rilievo topografico in sito in modo da ridurre al minimo le interferenze con gli habitat e la vegetazione presente.

1.8 PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

1.8.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) PROVINCIA BRINDISI

Per quanto riguarda gli strumenti pianificatori a livello provinciale, il presente Studio prende in considerazione il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brindisi. Quest'ultimo risulta ancora in fase di approvazione in seguito ad un iter già avviato da lungo tempo e ormai definito. Nel periodo intercorso tra il 17/05/12 e il 16/07/12, corrispondente ai 60 gg. successivi alla data di pubblicazione sul BURP dell'avvenuto deposito dello Schema di PTCP, sono pervenute osservazioni e si è provveduto a controdeduzioni. In seguito, con deliberazione di Commissario Straordinario è stato adottato il PTCP ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/01 art. 7 comma 6, con assunzione dei poteri del Consiglio Provinciale ex D.P.R. del 23/11/12.

Il PTCP persegue ed attua quanto previsto dalla l.n. 142/1990, dalla l.n. 59/1997, dal D.Lgs n. 267/2000, dalla Legge cost. n. 3/2001 e dalla L. urb. reg. n. 20/2001 ed Atti di indirizzo; in particolare l'art. 6 e 7 della L. urb. reg. n. 20/2001 intende:


- a) delinearne il contesto generale di riferimento e specificare le linee di sviluppo del territorio provinciale;
- b) stabilire, in coerenza con gli obiettivi e con le specificità dei diversi ambiti territoriali, i criteri per la localizzazione degli interventi di competenza provinciale;
- c) individuare le aree da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- d) individuare le aree, nell'esclusivo ambito delle previsioni del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) delle stesse, da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell'ambiente.


In particolare, le tavole utilizzate ai fini del lavoro progettuale sono le seguenti:

- **PTCP – PROVINCIA DI BRINDISI T6-Rete Ecologica;**
- **PTCP – PROVINCIA DI BRINDISI T1-Vincoli e tutele operanti;**
- **PTCP – PROVINCIA DI BRINDISI T3-Caratteri storico-culturali.**

1.8.1.1 PTCP – PROVINCIA DI BRINDISI_T6-Rete Ecologica

Figura 13- Inquadramento su PTCP Brindisi-T3-Rete ecologica





Come è possibile evincere dallo stralcio cartografico proposto, l'impianto oggetto dell'intervento intercetta:

- corsi d'acqua liberi o incanalati principali e ambiti di riferimento (invasi delle lame, aree riparali, aree contermini come definite nel P.A.I.), in riferimento al tratto di Cavidotto MT tra le turbine di progetto N04 e N05 e N05-N06..
- Aree di bonifica principali per quanto concerne il tratto cavidotto MT compreso tra le turbine di progetto e le previsioni del piano nell'area del Comune di San Donaci.

1.8.1.2 PTCP – PROVINCIA DI BRINDISI_T1-Vincoli e tutele operanti





Figura 14- Inquadramento su PTCP Brindisi-T1-Vincoli e tutele operanti



Come è possibile evincere dallo stralcio cartografico proposto, l'impianto oggetto dell'intervento


intercetta un'area a pericolo esondazione che è stata precedentemente evidenziata mediante un inquadramento del parco eolico di progetto su P.A.I.


Si deduce che un piccolo tratto di Cavidotto MT compreso tra la turbina di progetto N04 e SE ricade in un'area a rischio idraulico classificata a bassa pericolosità dall'Adb Regione Puglia.

L'interferenza viene superata utilizzando la tecnologia TOC per il passaggio del cavidotto.

1.8.1.3 PTCP – PROVINCIA DI BRINDISI_T3-Caratteri storico-culturali

Figura 15 - Inquadramento su PTCP Brindisi – T3 caratteri storico-culturali





Come è possibile evincere dallo stralcio cartografico proposto, l'impianto oggetto dell'intervento intercetta:

- Elementi di valore archeologico principali isolati;
- Aree principali interessate dagli elementi della bonifica novecentesca, in particolare il tratto di cavidotto MT che collega le turbine N01-N02.



Il S.I.A. ha previsto l'approfondimento di tali Beni sul territorio per verificarne l'esistenza e la collocazione, in particolare i beni tutt'oggi censiti ed abitati si trovano ad una distanza minima di 400 m dagli aerogeneratori di progetto. Relativamente agli insediamenti abitativi derivanti dalle bonifiche e dalle riforme agrarie presenti nell'area, il PTCP precede la conservazione della struttura insediativa, globalmente considerata, nonché dei singoli manufatti ove non gravemente compromessi. L'area, dunque, in entrambe le carte esprime la sua vocazione rurale servita da una rete infrastrutturale che collega le aree urbanizzate presenti sul territorio.

1.8.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) PROVINCIA DI LECCE

Il presente Studio prende in considerazione anche il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lecce, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.75 del 24/10/2008.

Il Piano si propone di agire a tre livelli differenti cercando:

- a) di costruire uno sfondo di lungo periodo teso a definire gli elementi strutturali di un assetto del territorio salentino inteso come possibile punto di fuga di processi ed interventi che si svolgono

	SIA Programmatico		
	CY53TR6_NPDI2_ERC_R39a_SIA_Programmatico	Rev. 0	

ed attuano nel medio e breve periodo. Questa parte del Piano fornisce un'interpretazione complessiva del territorio, della società e dell'economia salentina, indica gli elementi che nel medio e lungo periodo debbono essere intesi come stabili e capaci di dare rispettivamente al territorio, alla società e all'economia salentine una riconoscibile struttura ed avanza, di conseguenza, alcune principali ipotesi per le modifiche e le più durature trasformazioni dello stesso territorio indicandone le probabili conseguenze per la società e l'economia del Salento. Questa parte è descritta in modo esteso nella relazione (Finibusterrae, Territori della nuova modernità- Il Piano Territoriale della Provincia di Lecce);

- b) di proporre un insieme di intese concepite come basi per la formalizzazione di un processo di co-pianificazione tra diverse amministrazioni pubbliche e tra queste ed attori privati e/o pubblici concretamente mobilitati e mobilitabili. Le basi di intesa sono relative ad aspetti fondamentali del Piano ed a concrete azioni delle quali venga valutata la fattibilità. Il Piano Territoriale di Coordinamento cerca infatti di individuare temi e problemi attorno ai quali sollecitare il concorso ed il consenso delle diverse amministrazioni e dei diversi attori;
- c) di fornire, infine, un insieme di criteri per i progetti di settore dei quali la Provincia, sulla base delle competenze che le sono attribuite, è principale responsabile ed attore. Questa parte del Piano costituisce una rivisitazione critica ed un completamento dei Patti territoriali, delle Proposte progettuali per la definizione dei complementi di programmazione, del Piano triennale per le opere pubbliche, come di altri programmi della stessa Provincia. Il Piano Territoriale di Coordinamento mette al centro a questo riguardo le modalità di infrastrutturazione innovative attinenti alla questione energetica, il ciclo delle acque, la questione ferroviaria e viabilistica e che completino azioni già avviate e programmate.

I tre differenti livelli, pur conservando una propria autonomia concettuale ed operativa e non disponendosi gerarchicamente nello spazio e nel tempo, sono tra loro fortemente intersecati. Difficilmente, infatti, si riesce ad avviare un processo di co-pianificazione senza aver definito il suo punto di convergenza; difficilmente si possono programmare interventi specifici che necessitano di tempi di realizzazione sovente estesi o che si configurano come complementi di interventi già iniziati senza essersi interrogati sulle loro conseguenze di lungo periodo; ma, d'altra parte, difficilmente si riesce a trovare un punto di convergenza di differenti progetti senza aver attentamente osservato e studiato le ragioni che li hanno mossi.

In particolare, le tavole utilizzate ai fini del lavoro progettuale sono le seguenti:

- **PTCP Provincia di Lecce V51A-Vincoli e salvaguardia-strati;**

1.8.2.1 PTCP – PROVINCIA DI LECCE_V51A



Figura 10- PTCP Provincia di Lecce_V51A-Il parco

1.8.2.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) PROVINCIA DI TARANTO

Il PTCP di Taranto non risulta approvato

Come è possibile evincere dallo stralcio cartografico proposto, l'impianto oggetto dell'intervento intercetta vigneti ed aree di potenziale espansione dei vigneti.

1.9 PIANIFICAZIONE LOCALE- STRUMENTI DEL TERRITORIO COMUNALE

Il presente Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) è stato elaborato mediante la consultazione degli strumenti di pianificazione del territorio dei Comuni interessati dall'attività progettuale proposta.

Di seguito sono riportati gli strumenti urbanistici comunali dei comuni di San Pancrazio Salentino (BR) per le WTG N01-N02-N03-N04-N05, Salice Salentino (Le) per la WTG N06, Avetrana(TA) per la SE SATELLITE TERNA, ERCHIE (BR) per i raccordi AT380kV di collegamento della SE SATELLITE alla esistente SE ERCHIE.

1.9.1 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Il Piano Regolatore Generale del Comune di San Pancrazio Salentino (BR) è stato approvato con Deliberazione G.R. n. 1439 del 03/10/2006. In seguito, La giunta della regione Puglia con atto n. 2967 del 28 dicembre 2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva la variante alle N.T.A. del P.R.G. vigente del comune di San Pancrazio Salentino di cui alla D.C.C. n. 11 del 30 aprile 2009. Le opere ricadono in area agricola




Figura 17- Inquadramento territoriale su PRG SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)



1.9.2 COMUNE DI SALICE SALENTINO

Il Comune di Salice Salentino, già dotato di Programma di Fabbricazione, ha adottato il Piano Regolatore Generale con Deliberazione di C.C. n. 01 del 9.02.1989. La Giunta della Regione Puglia con atto n. 1632 del 23 novembre 1999 ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di Salice Salentino (LE) con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche d'ufficio esposti nel provvedimento adottato.

Il parco eolico di progetto prevede il posizionamento di 1 aerogeneratori nel Comune di Salice Salentino (N06).

1.9.3 COMUNE DI AVETRANA

Lo strumento urbanistico vigente è il P.R.G. approvato con delibera di G.R. n.294/2000 e presa d'atto con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 27/04/2000.

Dalla consultazione della cartografia del PRG del comune di Avetrana risulta che le opere Terna SE SATELLITE e CABINA DI CONNESSIONE UTENTI SSE, con impianto di accumulo, ricadono in area agricola.




Figura 37 – inquadramento su PRG AVETRANA (TA)

1.9.4 COMUNE DI ERCHIE (BR)

Il Comune di Erchie (BR) è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato definitivamente con delibera di C.C. n.9 del 23/3/2010 DGR 461 del 23/2/2010 . Il Comune di Erchie è interessato esclusivamente dalla realizzazione del cavidotto MT che collega l’impianto eolico alla SSE e cavidotto AT380 kV aereo che collega la SE ESISTENTE in Erchie con la futura SE SATELLITE in Avetrana(TA). Le opere ricadono in area agricola in ambito PUTT/p ambito C in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.






Figura 38 – inquadramento su PRG ERCHIE (BR) interessato dal cavidotto MT interrato e raccordo aereo tra La SE esistente di TERNI e la futura SE SATELLITE ubicate nel Comune di Avetra(TA)

1.10 INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO

1.10.1 CODICE DEL PAESAGGIO D.LGS 42/2004

La tutela paesaggistica introdotta dalla legge Bottai 1497/1939 è estesa ad un’ampia parte del territorio nazionale dalla legge Galasso 431/1985 che sottopone a vincolo una nuova serie di beni ambientali e paesaggistici. Il Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali D.Lgs490/99 riorganizzando e sistematizzando la normativa nazionale esistente; riconferma i dettami della legge 431/85. Il D.Lgs n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" dal 2004 regola la materia culturale e abroga il D.lgs 490/99. Lo stesso D.Lgs n. 42/04 è stato successivamente modificato e integrato dai D.lgs. n.157 e 156/2006. Secondo la strumentazione legislativa vigente sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 134) costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e ogni altro bene individuato dalla legge, vale a dire:

- Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (articolo 136):
 - a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.
 - b) Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.
 - c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.
 - d) Le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di

	SIA Programmatico		
	Elaborato: O3Q5NM4_SIA_Programmatico_R39a	Rev. 0	

belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.



- le aree tutelate per legge (articolo 142) che alla data del 6 settembre 1985 non erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B e non erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ma ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate:
 - a) I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.
 - b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.
 - c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; (La disposizione non si applica in tutto o in parte, nel caso in cui la Regione abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero).
 - d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.
 - e) I ghiacciai e i circhi glaciali.
 - f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.
 - g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
 - h) Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
 - i) Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
 - j) I vulcani.
 - Le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
- gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

1.10.2 Beni paesaggistici di cui all'art. 136 e 156 del Codice

L'area di progetto non intercetta alcuna zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del Codice.

Per quanto, invece, concerne i beni e i complessi tutelati mediante vincolo decretato e ricadenti nelle aree contermini 20 km dall'impianto, si propongono di seguito gli elenchi distinti per categorie.

- Stazione ferroviaria: Vincolato DM 13/04/2016 e successivi - Vincoli in rete
- Palazzo Baronale: Vincolato DM 23/03/1987 - Vincoli in rete;
- Area archeologica di Valesium
- Masseria Li Saietti: vincolato DM 03/03/1988 - fontePPTR e Vincoli in rete;

	SIA Programmatico		
	Elaborato: O3Q5NM4_SIA_Programmatico_R39a	Rev. 0	

- Chiesa della SS. Annunziata: Vincolato DM 09/04/1986 - Vincoli in rete;
- Stazione Ferroviaria: Vincolato DM 25/11/2015 - Vincoli in rete.
- Villa Sant'Elia e Padiglione: Vincolato DM 16/04/1999 - Vincoli in rete segnalato PPTR
- Chiesa della Madonna dell'Alto: Vincolato DM 01/10/1970 - Vincoli in rete segnalato PPTR
- Chiesa di Sant'Oronzo: Vincolato DM 31/03/1982 - Vincoli in rete;
- Chiesa di Santa Maria delle Grazie: Vincolato DM 22/08/1987 - Vincoli in rete;
- Palazzo Marchesale: Vincolato DM 26/07/1984 - Vincoli in rete
- Tempietto di San Miserino: Vincolato DM 16/06/1995 e successivi - Vincoli in rete segnalato PPTR;
- Resti di villa rustica romana: Vincolato DM 02/04/2022 - Vincoli in rete segnalato PPTR
- Insediamento messapico loc. Li Castelli: Vincolato DM 03/07/2022 - Vincoli in rete segnalato PPTR;
- Necropoli di età medievale: Vincolato DM 07/07/1993
- Villa di età romana imperiale: Vincolato DM 13/09/1988 e successivi - Vincoli in rete segnalato PPTR;
- Abitato indigeno messapico Muro Maurizio: Vincolato DM 28/05/1991 e successivi - Vincoli in rete segnalato PPTR;
- Abitato messapico Muro Tenente: Vincolato DM 24/11/1971 e successivi - Vincoli in rete segnalato PPTR;
- Castello Normanno Svevo: Vincolato DM 11/10/1911 e successivi - Vincoli in rete;
- Chiesa di Sant'Anna: Vincolato DM 11/10/1911 e successivi - Vincoli in rete;
- Palazzo Cavaliere: Vincolato DM 16/11/1971 e successivi - Vincoli in rete;
- Insediamento protostorico e necropoli Ellenistica: Vincolato DM 04/03/1999 e successivi - Vincoli in rete
- Chiesa di Santa Maria Crepacore: Vincolato DM 25/01/1982 - Vincoli in Rete;
- Strutture abitative del II-III sec. D.c.: Vincolato DM 24/08/1995 - Vincoli in Rete;
- Castello: Vincolato DM 24/08/1995 - Vincoli in Rete
- Santuario di S. Maria di Galasso: Vincolato DM 22/04/1986 - Vincoli in Rete
- Chiesa di Santa Maria Crepacore: Vincolato DM 25/01/1982 - Vincoli in Rete;
- Strutture abitative del II-III sec. D.c.: Vincolato DM 24/08/1995 - Vincoli in Rete;
- Castello: Vincolato DM 24/08/1995 - Vincoli in Rete
- Santuario di S. Maria di Galasso: Vincolato DM 22/04/1986 - Vincoli in Rete
- Cripta dell'Annunziata: Vincolato DM 30/12/1994 - Vincoli in Rete;
- Palazzo Ducale: Vincolato DM 29/03/1991 - Vincoli in Rete
- Masseria Santa Chiara: Vincolato DM 01/08/1983 - Vincoli in Rete Segnalato PPTR;
- Masseria Trappeto: Vincolato DM 26/01/1982 - Vincoli in Rete Segnalato PPTR
- Convento della Favana: Vincolato DM 31/01/1981 - Vincoli in Rete Segnalato PPTR;
- Pia Casa Verrienti: Vincolato DM 24/03/2017 - Vincoli in Rete
- Castello Monaci, tutelato mediante DM 24/01/1998
- Chiesa Rettoria Madonna del Giardino: Vincolato DM 23/04/1988 - Vincoli in Rete Segnalato PPTR;
- Torre sec. XVI: Vincolato DM 09/10/1984 - Vincoli in Rete Segnalato PPTR

Le opere non incidono in modo diretto sui beni e i complessi vincolati, pertanto, i soli impatti su essi esercitabili dalle opere sono indiretti di tipo visivo. Al fine di indagare le relazioni instaurate tra le opere e i beni vincolati essi saranno assunti quali ricettori all'interno dell'analisi degli impatti visivi.

1.10.3 Beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice

Art.142 c.1 lett a), b), c) del Codice

Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi.




Figura 23- Inquadramento delle aree vincolate ai sensi dell'art 142 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004



Dall'analisi cartografica si segnala che i tratti di cavidotto MT compresi tra le turbine N05 e N06, e la cabina di connessione, attraversano un'area di reticolo idrografico RER con fascia di rispetto di 150 m. Secondo l'art.46 a10) delle NTA del PPTR Puglia è ritenuto non ammissibile quanto segue:

“realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.”

Il progetto risulta compatibile e prevede sempre interrimento del cavo e attraversamento dei corsi d'acqua principali con tecnologia TOC tale da non modificare l'assetto idromorfologico delle aree di incisione.

Art.142 c.1 lett. f) del Codice

Parchi e riserve nazionali o regionali vincolati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. f) del Codice, più restanti tipologie di area naturale protetta. Il Progetto non interviene con parchie regionale naturali.

	SIA Programmatico		
	Elaborato: O3Q5NM4_SIA_Programmatico_R39a	Rev. 0	

Art.142 c.1 lett. g) del Codice

Aree Bosco e foreste vincolate. Dalla cartografia si evince che gli aerogeneratori sono posizionati esternamente alle aree boscate come sopra determinate. L'area boscata più vicina dista 1,50 km dagli aerogeneratori di progetto.

Art.142 c.1 lett. h) del Codice

La disciplina concernente gli usi civici è basata sulla legge n.1776 del 1927 e del regolamento attuativo del 1928. L'uso civico nasce per dare sostentamento alla popolazione, in un momento storico in cui la terra rappresentava l'unico elemento da cui ricavare i prodotti necessari alla sopravvivenza.

Riconosciuto il suo valore paesaggistico, l'uso civico è stato confermato all'art.142 comma 1 lettera h) del Codice dei beni culturali e del paesaggio che descrive come *"aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici"*:

La presenza di impianti e relative piazzole risulterebbe compatibile con la fruizione di boschi e le attività di pascolo e legname garantendo il corretto utilizzo senza incidere negativamente.

In ogni caso, nel corso del procedimento autorizzativo verrà coinvolto l'ufficio preposto al fine di verificare le interferenze dirette.

Area di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m) del Codice

Le zone archeologiche e di interesse archeologico sono state rilevate dal PPTR Puglia.

Mentre i beni archeologici vincolati sono i seguenti:

- Area archeologica di Valesiu;
- Tempietto di San Miserino: Vincolato DM 16/06/1995 e successivi - Vincoli in rete segnalato PPTR;
- Resti di villa rustica romana: Vincolato DM 02/04/2022 - Vincoli in rete segnalato PPTR
- Insediamento messapico loc. Li Castelli: Vincolato DM 03/07/2022 - Vincoli in rete segnalato PPTR;
- Necropoli di età medievale: Vincolato DM 07/07/1993
- Villa di età romana imperiale: Vincolato DM 13/09/1988 e successivi - Vincoli in rete segnalato PPTR;

Si riscontra che le aree in progetto non interessano aree vincolate archeologicamente

In fase di scavo delle fondazioni, su richiesta dalla Soprintendenza Archeologica competente, i lavori potranno essere supervisionati da Archeologo esperto.

2. CONCLUSIONE - COMPATIBILITA' CON IL QUADRO PROGRAMMATICO

In conclusione è possibile definire un primo quadro di sintesi per cui il progetto risulta prevalentemente compatibile con il quadro programmatico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.